

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

545ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 27714

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 27713

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di osservazioni e proposte . 27714

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 27713

Annunzio di ritiro 27713

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 27714

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 27714

Presentazione 27726

Presentazione di relazione 27714

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 27713

Discussione:

« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (n. 822-B) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (e nn. 86, 161, 162, 165, 183, 237, 252, 259, 398, 497, 498, 508, 551, 557, 574, 595, 684, 691, 722, 730, 731, 749, 849, 1523):

PRESIDENTE Pag. 27718

CODIGNOLA 27732

DINARO 27736

FARNETI Ariella 27720

GERMANÒ 27747

OSSICINI 27745

* PELLICANÒ 27718

SPIGAROLI 27727

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 27750, 27751

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 27750

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, il senatore Ferri in sostituzione del senatore Arnone, dimissionario.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

TRABUCCHI e FORMICA. — « Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto » (1065-B) (Approvato dalla Commissione lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 » (1894).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LI VIGNI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, NALDINI, TOMASSINI e RAIA. — « Estensione a tutti i lavoratori combattenti e assimilati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » (1890);

RAIA, DI PRISCO, MASCIALE, PELLICANÒ, CUCU, FILIPPA e NALDINI. — « Provvidenze straordinarie in favore delle popolazioni delle province di Agrigento e Caltanissetta colpite dal nubifragio del 27 settembre 1971 » (1891);

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, PIERACCINI, ANTONICELLI, GATTO Simone, GALANTE GARRONE e PAPA. — « Norme penali sulla contraffazione e alterazione di monete » (1892).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato » (1893).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Fermariello, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (354).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1858), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Proroga delle cariche di rettore e preside nelle Università e direttore degli Istituti di istruzione universitaria » (1887).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1509-*bis*);

ZUGNO e PENNACCHIO. — « Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati "fuori ruolo" » (1801), previo parere della 5ª Commissione;

CIPELLINI e FORMICA. — « Modifiche della disciplina delle guardie particolari giurate » (1853), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

COPPOLA. — « Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori e delle spese spettanti ai notai » (1856);

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SMURRA ed altri. — « Diplomi di benemerita al merito dell'educazione integrale dei giovani » (1776);

DE VITO ed altri. — « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione "Don Giuseppe De Luca" con sede in Roma » (1795), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente » (1882) previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

NENCIONI ed altri. — « Norme per la disciplina del diritto di sciopero » (1855), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Perna ha presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti » (752).

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Illuminati, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc. IV*, numero 56).

Annunzio di osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale del-

l'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte, approvate da quel Consesso, su « Stato e Regioni: competenze in materia di politica agricola ».

Tale testo sarà inviato alla competente Commissione.

Discussione dei disegni di legge:

- « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (822-B) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalò ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri);
- « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere » (86), di iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;
- « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media » (161), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, numero 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (162), di iniziativa del senatore Smurra;

- « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (165), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), di iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), di iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;
- « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), di iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori;
- « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;
- « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1º grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), di iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), di iniziativa del senatore Papa e di altri senatori;
- « Nuova disciplina per il reclutamento e la immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado » (498), di iniziativa del senatore Dinaro;
- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della

- scuola secondaria » (508), di iniziativa del senatore Limoni e di altri senatori;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), di iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), di iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), di iniziativa del senatore Formica e di altri senatori;
- « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi » (595), di iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori;
- « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria » (684), di iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori;
- « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado » (691), di iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori;
- « Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), di iniziativa del senatore Del Nero e di altri senatori;
- « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (730), di iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori;
- « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 » (731), di iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori;
- « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 » (749), di iniziativa del deputato Bignardi e di altri deputati, del deputato Lettieri e di altri deputati (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);
- « Nuove norme per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (849), di iniziativa del senatore Dinaro;
- « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore » (1523), di iniziativa del senatore Segreto e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione di disegni di legge: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante », già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Coddignola - già approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato - con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri; « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere », d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi; « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media », d'iniziativa del senatore Smurra;

« Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, numero 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica », d'iniziativa del senatore Smurra; « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre », d'iniziativa del senatore Smurra; « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado », d'iniziativa del senatore Murmura; « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale », d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli; « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sull'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa dei senatori Baldini, Bartolomei e Limoni; « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado », d'iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli; « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 », d'iniziativa del senatore Murmura; « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado », d'iniziativa dei senatori Papa, Bonazzola Ruhl Valeria, Farneti Ariella, Pellicanò, Piovano, Renda, Romano, Cuccu e Sotgiu; « Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado », d'iniziativa del senatore Dinaro; « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria », d'iniziativa

dei senatori Limoni, Spigaroli, Baldini e Dalvit; « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa del senatore Bloise; « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », d'iniziativa del senatore Donati; « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », d'iniziativa dei senatori Formica, Mancini, Arnone, Iannelli, Celidonio, Baldini, Venturi Giovanni, Bartolomei, Giraudo e Ballesi; « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi », d'iniziativa dei senatori Baldini, Tiberi, Venturi Giovanni e Falcucci Franca; « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria », d'iniziativa dei senatori Smurra, Coppola, De Zan, De Vito, Ricci, Tanga, Baldini, Follieri, Benaglia e Deriu; « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado », d'iniziativa dei senatori Smurra, Limoni, Baldini, Coppola, De Vito, De Zan, Spigaroli e Follieri; « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica », d'iniziativa dei senatori Del Nero, Baldini e Limoni; « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa dei senatori Bloise, Bardi e Celidonio; « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 », d'iniziativa dei senatori Bloise, Bardi e Celidonio; « Estensione delle norme di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 456 e 2 aprile 1968, n. 468 », d'iniziativa del deputato Bignardi e di altri deputati e del deputato Lettieri e di altri deputati, già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « Nuove norme

per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado», d'iniziativa del senatore Dinaro; « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore », d'iniziativa dei senatori Segreto, Bloise e Castellaccio.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il calendario approvato in Assemblea, come loro ricordano, ha previsto una sola seduta per la discussione di questi numerosi disegni di legge. Poichè già gli iscritti a parlare sono sette, mi raccomando con piena fiducia alla discrezione e alla collaborazione di tutti i senatori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pellicanò. Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N Ò . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, da più di dieci anni, ad ogni inizio di anno scolastico, si ripete lo stesso ritornello, un ritornello che ripropone in forma sempre più grave la crisi della scuola italiana. Questa crisi è acuita principalmente dalla carenza di titolari (basti pensare che nella scuola media ben il 60 per cento degli insegnanti non è di ruolo), dalla mancanza della scuola materna, dalla inefficienza dei servizi e dalla inadeguatezza dell'edilizia scolastica; anche se per quest'ultima si continuano ad approvare leggi e leggine, i 1.000 miliardi rimangono sempre sulla carta e la scuola continua a essere sovraffollata con doppi e spesso tripli turni. Procrastinare, fare incancrenire i problemi della scuola, non voler affrontare seriamente una profonda e generale riforma che ubbidisca alle esigenze nuove, particolarmente della classe lavoratrice, significa non solamente umiliare la scuola statale a vantaggio della scuola privata ma cogliere a piene mani il disegno e le finalità esplicite della linea politica della classe dirigente ed in particolare della Democrazia cristiana, che da più di un ventennio detiene il Ministero della pubblica istruzione. Per entrare in argomento e chiarire la posizione del PSIUP intendiamo fare prima delle riflessioni sulla

situazione della scuola nell'ultimo decennio; dato il ritmo crescente dell'espansione scolastica si sarebbero dovuti predisporre annualmente adeguati concorsi per selezionare i docenti. Si è lasciato invece il vecchio e difficile metodo dei concorsi a cattedra, che pochi riescono a superare e contemporaneamente si è proceduto prima all'abilitazione didattica, poi a quella decentrata e adesso si ricorre ad una sanatoria con i corsi abilitanti. Procedendo nel suddetto modo caotico, si sono create due categorie di insegnanti, moralmente in contrasto tra loro; la prima è quella dei superdocenti, di categoria A, di coloro cioè che hanno superato con difficoltà enormi, e spesso inutili, i concorsi a cattedra, la seconda abbraccia la maggioranza dei docenti immessi in ruolo attraverso le varie abilitazioni e viene considerata dai primi di categoria B.

O la scuola è vecchia, autoritaria, incapace di fornire i propri quadri o sono i concorsi che per la loro difficoltà non consentono la immissione in ruolo. E con tale procedimento non solo è stata sfruttata gran parte della categoria, che è stata lasciata fuori ruolo, ma sostanzialmente si è buttata la scuola nel caos.

Quando si fanno le cose con poca serietà o, peggio ancora, quando si approvano leggi e leggine non per migliorare le condizioni della scuola, ma per deturparla, per declassarla con fini specifici e di parte, allora non ci si può aspettare che un solo effetto, quello della piena sfiducia nella scuola e nella classe dirigente. Si è voluto rovinare la scuola pubblica, che nel momento attuale ha raggiunto il fondo del declassamento e della disgregazione, e la linea politica tracciata gesuiticamente dai democristiani avrebbe dovuto dare risultati che avrebbero fatto piacere solo a certe dirigenze; risultati che purtroppo continuano a valorizzare la scuola privata contrapponendola a quella pubblica.

Ed eccoci ora a questa leggina, sperando che sia l'ultima; una leggina che intende sanare tutti i torti fatti ai docenti e alla scuola. Questa sanatoria viene realizzata non in quanto indispensabile alla funzionalità della scuola, ma probabilmente per le continue

insorgenze, pressioni e interessi corporativistici.

La scuola italiana da più di venti anni è ammorbata da un grosso male che si è acuito sempre più e che si chiama corporativismo. Quasi tutte le leggi e certamente tutte le leggi, che sono centinaia, risentono degli interessi e delle spinte corporativistiche perchè non considerano minimamente che la scuola, per essere adeguata ai tempi, deve trasformarsi nel contesto, nelle strutture, nei metodi, nei contenuti e avere finalità prettamente democratiche.

Non si è voluto tener conto inoltre del fatto che la scuola non è solo dei docenti, ma soprattutto degli alunni che con la loro problematica, secondo una nuova concezione, non dovrebbero più avere il ruolo di forza culturale subalterna, ma quello di forza propulsiva e progressiva.

Il disegno di legge n. 822-B, d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Codignola ed altri, è nato nel momento in cui alla Camera dei deputati si procedeva all'approvazione della riforma universitaria che prevede in modo definitivo nuove forme di abilitazione. Presto anche il Senato discuterà la legge sullo stato giuridico degli insegnanti che dovrebbe precisare i termini e la funzione della scuola e perciò anche dei docenti.

È da precisare ancora che questo disegno di legge è frammentario e disorganico in quanto sarà attuato in diverse fasi che creeranno altre situazioni caotiche e di malcontento. La prima fase durerà fino al 30 settembre 1975 e riguarderà il 70 per cento dei docenti non di ruolo con particolari requisiti. La seconda fase opererà dal 1° ottobre 1975 e comprenderà il 50 per cento dei docenti iscritti nella graduatoria compilata ai sensi della presente legge. Il tutto senza tener conto che da molti anni il Governo promette l'ormai improrogabile riforma della scuola media superiore.

Abbiamo quindi 3 leggi in corso che trattano lo stesso argomento, e forse ce ne sarà una quarta se si attuerà la riforma della scuola media superiore. È una cosa seria procedere quasi contemporaneamente all'approvazione di più leggi che codificano principi spesso contraddittori tra loro? L'intreccio di molte leggi consimili non acutizza il

male, non disgrega la comunità scolastica, non crea un maggiore caos e una maggiore sfiducia nella stessa funzione della scuola? E allora perchè tante leggi? Quale fine si propone il Governo?

A nostro avviso l'organizzazione e il funzionamento dei corsi abilitanti si rivelerà ben presto — l'esperienza ce lo insegna — un grosso carrozzone politico. E le difficoltà, che ricordano molto da vicino quelle delle leggi sull'edilizia scolastica, saranno eliminate dal ministro o dal suo delegato al comitato centrale della Commissione regionale presieduto da un provveditore agli studi? In questa complessità opera la logica verticistica in quanto il tutto è coordinato dal ministro della pubblica istruzione che diventa così il *deus ex machina*. Auguriamoci almeno che il caos e il malcostume instaurati nella scuola, soprattutto negli ultimi tempi, non siano ulteriormente aggravati dall'istituzione dei corsi abilitanti nel momento in cui per le nomine delle molteplici commissioni si muoveranno tutti i settori del sottogoverno imponendo come commissari, come spesso è avvenuto e come abbiamo potuto constatare anche nella mia provincia, dei sottoprodotti professionali ma in compenso dei validi galoppini elettorali scelti solo ed esclusivamente tra gli attivisti dei partiti governativi.

L'elefantico meccanismo che investirà migliaia di docenti in tutte le regioni snaturerà la stessa legge anche nelle parti migliori in quanto alla fine dei corsi saranno abilitati, a discapito dei più preparati, anche i raccomandati manovrati dalla peggiore specie del sottogoverno. Comunque, anche se con ritardo, ben venga la sanatoria se con essa si potrà chiudere o tentare di chiudere una situazione anormale e ristabilire nella scuola secondaria quella tranquillità che consentirà di preparare il terreno per un'organica e definitiva riforma.

Sul presente provvedimento noi del Partito socialista di unità proletaria abbiamo delle perplessità. Abbiamo una legittima preoccupazione per gli effetti negativi che esso potrà produrre; prevediamo infatti che i corsi abilitanti saneranno in parte l'attuale situazione dei docenti non di ruolo, ma creeranno in un prossimo futuro altre situazioni

inaccettabili che esigeranno purtroppo una ulteriore sanatoria. Siamo preoccupati inoltre per le modalità con cui saranno realizzati i corsi, per il reale impegno di frequenza, per la capacità e la responsabilità del personale docente e infine per la funzionalità degli organismi che ubbidiscono alla logica di una organizzazione accentrata, burocratica e verticistica.

Altra preoccupazione è nei riguardi dei giovani laureati non ancora in servizio che stenteranno ad avere una prima occupazione in quanto nel periodo in cui opererà questa legge la disponibilità dei posti sarà molto limitata e solo una minima percentuale sarà riservata ai concorsi per titoli ed esami. A nostro avviso uno dei problemi cardine del presente progetto di legge è la scelta dei docenti che non dovrebbero essere soltanto padroni della disciplina ma della stessa dovrebbero conoscere a fondo la struttura. Ogni disciplina infatti ha una sua storia, una sua logica, un suo svolgimento, una sua articolazione, una sua conclusione, un suo scopo, scopo che si raggiunge non soltanto con il miglioramento delle capacità professionali, con lo sviluppo attitudinale ma principalmente con l'acquisizione di quei principi pedagogici e didattici che hanno come punto centrale la partecipazione viva ed attiva in un rapporto ed in una visione democratica della scuola e della società.

Ribadiamo ancora che la scuola italiana in crisi continua ad essere impregnata di autoritarismo, male talmente radicato che difficilmente potrà essere estirpato. Ci auguriamo almeno che l'importanza dei corsi abilitanti, il gran numero degli insegnanti frequentanti offrano l'occasione per orientare i docenti abilitandi a vivere democraticamente nei gruppi di studio, nei seminari dove ognuno possa portare un contributo e possa in seguito trasferire nella scuola le esperienze acquisite.

Per concludere, dato che il Governo ha già deciso l'approvazione del presente disegno di legge che interessa, come abbiamo detto, una larghissima aliquota di insegnanti, noi del PSIUP invitiamo il Ministro della pubblica istruzione a vigilare oculatamente sul buon andamento dei corsi; e se nel futuro si dovessero frapponere grosse difficoltà il

Ministro è pregato di proporre il problema di nuovo nel Parlamento. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ariella Farneti. Ne ha facoltà.

FARNETI ARIELLA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 822-B già approvato dalla Camera e profondamente modificato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato interessa un numero considerevole di insegnanti in servizio che non hanno una stabilità in quanto non sono abilitati o anche se abilitati non sono comunque di ruolo. Il disegno di legge di riflesso interessa tutta la scuola perchè è indubbio che una delle piaghe della scuola è anche determinata dal fatto che non vi è una continuità didattica per il continuo ricambio, anche nel corso di uno stesso anno, degli insegnanti e per il ritardo con cui vengano fatte le nomine degli insegnanti medesimi. Di conseguenza la data del 1° ottobre, fissata come inizio dell'anno scolastico, è soltanto ufficiale ma non risponde di fatto alla data reale d'inizio dell'attività scolastica.

Dunque, mentre ci accingiamo ad esaminare questo disegno di legge non possiamo dimenticare che proprio pochi giorni fa, il 1° ottobre, si sono aperte, almeno ufficialmente, per decreto del Ministro, le scuole e che purtroppo il nuovo anno scolastico si è aperto sotto il segno dell'incertezza e della confusione. In primo luogo incertezza per le famiglie, particolarmente per le famiglie dei lavoratori, che ancora oggi non sanno se il proprio figlio troverà un posto, un banco e un'aula, a che ora troverà questo posto, questo banco e quest'aula, dato il permanere e l'estendersi dei doppi, tripli turni, e se quest'aula sarà sufficientemente ampia, sufficientemente attrezzata, aereata eccetera; incertezza, dubbio e preoccupazione per le famiglie dei lavoratori perchè quest'anno, con l'aumento del costo generale della vita, è venuto ancora di più ad appesantirsi il costo della scuola, anche della scuola dell'obbligo. I giornali nei giorni scorsi hanno ampiamente riportato le no-

tizie riguardanti il costo, non solo dei libri, ma di tutto il materiale didattico e delle attrezzature necessarie per frequentare la scuola: anche per la scuola elementare e per la scuola media dell'obbligo occorre una cifra considerevole che determina una diminuzione reale della capacità di acquisto del salario dei lavoratori.

Questa scuola si è aperta anche nell'incertezza e confusione sia per gli studenti, ai quali da anni si promettono riforme e che invece si trovano di fronte ad una vecchia scuola la cui unica novità è costituita dalla cosiddetta supercircolare del ministro Misasi che raggruppa, compendia, fa un testo unico delle circolari emanate fino ad ora, sia per gli insegnanti che da una parte subiscono gli effetti della degradazione e della dequalificazione della scuola e dall'altra vedono frustrate le loro legittime richieste, quale ad esempio l'aver finalmente uno stato giuridico democratico. A questo proposito vorrei riaffermare la volontà del Gruppo comunista di esaminare sollecitamente, per arrivare alla sua approvazione, il disegno di legge-delega sullo stato giuridico degli insegnanti. Tale disegno di legge ci è pervenuto dalla Camera dei deputati ma purtroppo non è stato ancora preso in esame dalla nostra Commissione anche se da diverso tempo è iscritto all'ordine del giorno della medesima.

La crisi della scuola, la situazione di confusione, di incertezza e di sfiducia non è casuale e non deriva solo, come afferma il senatore Limoni nella sua relazione, « da eccessivo amore per la tradizione » che avrebbe prodotto remore e rifiuti verso le novità, oppure « da limiti oggettivi che la realtà economica del Paese impone alla volontà di rinnovamento del Parlamento e dei governi che in questi cinque lustri si sono succeduti ».

Ebbene, senatore Limoni, onorevoli colleghi, penso che tutti siamo consapevoli del fatto che questa crisi della scuola, che questa situazione di confusione, di incertezza, di sfiducia nella scuola è il risultato dell'accumularsi di carenze di anno in anno più gravi mai affrontate e risolte e delle scelte di politica scolastica operate dalla Democrazia cristiana, dai governi che in questi

cinque lustri si sono succeduti e dai ministri, tutti, o quasi tutti, democristiani — mi pare che per un certo periodo vi è stato un liberale — che in questo tempo hanno retto il Dicastero della pubblica istruzione.

La crisi della scuola è il frutto di una impostazione gretta ed antipopolare nel campo della spesa sociale, che non fa trovare i mezzi finanziari sufficienti per attuare a pieno almeno il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e tiene bloccati oltre 600 miliardi stanziati dal Parlamento per l'edilizia scolastica e non spesi dal Governo, mentre si moltiplicano i doppi, i tripli turni, mentre la stessa decisione di ridurre il numero degli alunni per classe a venticinque è resa impossibile per la mancanza di aule, mentre i comuni sono costretti a spendere miliardi dati molte volte a speculatori al fine di trovare aule sufficienti per la scuola.

Questa crisi è il frutto della disgregazione profonda dei valori e dei modelli culturali borghesi su cui la scuola è ancora fondata e a cui la maggioranza governativa non ha voluto sostituire i nuovi valori e modelli culturali sanciti dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. La confusione, il disordine nella scuola è anche un aspetto — e dobbiamo affermarlo con forza — del disordine più generale della società, delle distorsioni profonde che lo sviluppo capitalistico ha determinato e determina nella vita del nostro Paese. Per questo noi comunisti poniamo la lotta per la riforma della scuola, a cui chiamiamo a partecipare in prima fila gli operai insieme agli studenti, agli insegnanti, alle famiglie, agli amministratori pubblici locali, in stretto legame con la lotta più generale per le riforme per un diverso sviluppo economico per la difesa e l'estensione della democrazia.

In questo quadro riteniamo che gli insegnanti abbiano un ruolo importante ed insostituibile; e potranno trovare nell'attuazione delle riforme sociali e della scuola, e non in azioni di carattere corporativo, soddisfatte le legittime richieste di rivalutazione della loro funzione professionale, compreso il miglioramento delle retribuzioni in rapporto a più impegnativi e qualificati compiti nella scuola.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue FARNETTI ARIELLA).
Potranno, in questo quadro di azione e di lotta generale per le riforme e per la riforma della scuola in particolare, trovare soluzione ai loro problemi anche le migliaia di insegnanti non di ruolo e non abilitati con la conquista di una sistemazione stabile, della sicurezza del posto di lavoro, della piena occupazione.

Il disegno di legge al nostro esame dovrebbe — almeno queste erano le intenzioni dei proponenti — risolvere il problema che interessa numerosi insegnanti non di ruolo. Non si sa esattamente il numero: leggevo nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1972 che dovrebbero essere 133.210 gli insegnanti in servizio il 1° aprile 1971 e non di ruolo, ma ho letto anche nelle proposte per il nuovo piano della scuola che gli insegnanti in servizio non di ruolo sarebbero 156.037, di cui 114.914 non abilitati e di questi 24.391 senza titolo specifico. Sono quindi un numero rilevante, imponente e vorremmo che queste cifre date sempre dal Ministero della pubblica istruzione prima in un documento e poi in un altro, finalmente ci venissero chiarite per sapere esattamente quanti sono costoro.

Interessa inoltre questo disegno di legge al nostro esame tutti i giovani laureati che, pur non avendo ancora avuto un incarico nella scuola, aspirano ad avere l'abilitazione per poter entrare a pieno diritto nell'insegnamento. Interessa anche tutto il personale non docente, di concetto, esecutivo ed ausiliario non di ruolo, quindi dovrebbe essere una legge importante anche perchè, interessando tanti elementi importanti e indispensabili per la scuola, interessa nel suo complesso la scuola, le possibilità del suo sviluppo e del suo rinnovamento. Infatti è indubbio che oggi il problema della qualificazione del personale insegnante è uno dei

problemi più importanti e urgenti da affrontare anche in vista della riforma della scuola, della riforma dei suoi contenuti, dei suoi metodi, dei suoi orientamenti.

Ma una domanda penso che a questo punto si pone: perchè si è arrivati ad una situazione di questo genere, perchè 130-150.000 insegnanti oggi sono nella scuola nella condizione di non di ruolo e in gran parte non sono neppure abilitati? È proprio esclusivamente responsabilità degli insegnanti, di questi insegnanti che si sono rifiutati di prendere una qualsiasi abilitazione o di partecipare ai concorsi?

Ebbene penso che non è possibile e giusto dare una responsabilità esclusiva agli insegnanti.

È indubbio che in questi anni vi è stato un aumento considerevole della scolarità e che la scuola ha raggiunto dimensioni di massa e quindi ha avuto bisogno di un gran numero di docenti. Ma è anche vero che in questi anni non si sono adeguati gli organici degli insegnanti alle reali necessità di una scuola di queste proporzioni, di una scuola di massa. Non a caso si è mantenuto fino ad un anno fa il concetto di cattedra. Solo dopo una lunga lotta degli insegnanti e delle organizzazioni sindacali si è riusciti a cambiare il concetto di cattedra con il concetto di posto orario al fine del reperimento dei posti di organico necessari alle nuove proporzioni della scuola.

Nell'ultimo decennio il numero dei posti messi a concorso è sempre stato assolutamente inferiore alle reali necessità della scuola. Di qui la pleora degli insegnanti incaricati fuori ruolo, con un rapporto di lavoro precario.

Ora, si dice: molti di questi insegnanti non hanno nè la preparazione nè la capacità di insegnare. Si sollevano dubbi, perplessità anche perchè sono entrati nella scuola numerosi insegnanti senza una laurea spe-

cifica nella materia di insegnamento. Però è anche vero che la scuola si è servita di questi insegnanti e non si è fatto nulla per accrescere, migliorare la loro qualifica professionale, per aggiornarli, per renderli più adeguati e responsabili di fronte al loro compito. Non si sono creati stimoli a che essi fossero messi in grado di aggiornarsi. Si è proceduto invece in questi anni con leggi di carattere settoriale che mettevano a posto la categoria x o la categoria y senza affrontare in modo radicale il problema.

Ora giustamente questi insegnanti chiedono di essere ammessi a pieno diritto nell'insegnamento che già svolgono. E il disegno di legge al nostro esame dovrebbe affrontare e risolvere questo problema.

È in grado questo disegno di legge di affrontare e risolvere in modo completo questo grosso problema? A mio avviso no, e cercherò di spiegarne i motivi.

Il disegno di legge al nostro esame è stato profondamente modificato e in gran parte snaturato e negli obiettivi e nei propositi nella Commissione del Senato. Il senatore Limoni nella sua relazione vorrebbe dimostrare che l'unico Gruppo che si è fatto paladino di questo disegno di legge è stato il Gruppo della democrazia cristiana, mentre tutti gli altri Gruppi, secondo il relatore, erano per un verso o per l'altro contrari; ed afferma che anche il Gruppo del partito comunista era nella posizione di chi (cito testualmente) « disvuol ciò che vuole e per novi pensier cangia proposta ». A parte questa divagazione poetica, le affermazioni del collega Limoni non sono nè conformi alla realtà nè conformi all'atteggiamento, alla posizione che hanno assunto i componenti del Gruppo comunista in Commissione. Noi comunisti anzi ci siamo fatti fin dall'inizio sollecitatori perchè il provvedimento venisse discusso sollecitamente dalla Commissione e pur conoscendone i limiti, che furono anche sottolineati nel corso della discussione alla Camera, ritenevamo giusto procedere alla discussione e all'approvazione perchè riconoscevamo l'urgenza e l'indifferibilità del problema. Sono stati il Gruppo della democrazia cristiana, i gruppi di maggioranza di Governo che han-

no cercato di prolungare all'infinito il dibattito apportando profonde modifiche peggiorative, trasformando il provvedimento, introducendo aspetti ed elementi negativi.

La stessa sua relazione, senatore Limoni, in ogni suo punto è un massiccio attacco da destra alla legge, alla concezione di fondo, ai principi ispiratori, agli obiettivi che la legge originaria si proponeva. Ma non solo; la sua relazione, senatore Limoni, è anche un attacco violento e insultante all'intero corpo docente perchè si ironizza gratuitamente sulla preparazione e capacità professionale dei docenti; è un attacco ad ogni apertura democratica all'interno della scuola e alla scuola verso l'esterno; un'esaltazione del rapporto burocratico, gerarchico, professionale e cattedratico; è un inno, per quanto riguarda il metodo pedagogico-didattico, al nozionismo ed una conseguente ripulsa e motteggio verso il dialogo, il rapporto dialettico, la problematica. Si rilegga, senatore Limoni, la sua relazione: è così.

LIMONI, relatore. Per fare una scuola seria bisogna fare così.

FARNETTI ARIELLA. Ed infine è un attacco aperto anche al valore legale del titolo di studio, un costante mettere in dubbio nei laureati, non solo le capacità pedagogiche che fra l'altro l'università non dà, ma la conoscenza della materia da insegnare, per cui sarebbero necessari prove ed esami severi e rigidi in grado di accertare la conoscenza delle materie da insegnare e non solo i modi di comunicarla. Lungi da noi il concetto e l'esaltazione della dequalificazione e facilitazione della scuola: lo abbiamo ribadito più volte. E non possiamo certo essere accusati di non essere i più strenui sostenitori della necessità che il corpo docente sia culturalmente e professionalmente preparato. È una battaglia che portiamo avanti da anni, da sempre combattendo anche, ad esempio, senatore Limoni, contro quelle scuole e quegli istituti magistrali, che voi democratici cristiani con tanta insistenza volete mantenere e chiedendo quindi la prepara-

zione, a livello universitario, di tutti gli insegnanti in qualsiasi grado di scuole essi insegnino. È una battaglia che conduciamo consapevoli dell'importanza della preparazione culturale e professionale degli insegnanti, nonché della necessità del loro costante aggiornamento in rapporto all'evoluzione delle conoscenze nel campo della pedagogia e della didattica, ma anche e soprattutto in relazione alla riforma, alla trasformazione della scuola, al ruolo nuovo che l'insegnante deve assumere nella scuola nuova, al nuovo rapporto democratico e non più autoritario che dovrà stabilirsi fra docenti nell'ambito del collettivo scolastico, fra insegnanti e alunni, fra scuola e società. Per questo il nostro Gruppo aveva dato, così come intende dare oggi, il proprio contributo alla Camera nel lavoro di elaborazione del disegno di legge, anche se poi alla fine ci siamo astenuti perchè nel modo di concepire i corsi permanevano aspetti negativi di carattere burocratico e autoritario.

Ora abbiamo, con le modifiche apportate dalla Commissione, un provvedimento che, proprio per volontà di quella maggioranza che lo aveva approvato alla Camera e che in Senato è stata contraria, risulta completamente modificato rispetto a quello pervenutoci dalla Camera. Ma c'è di più; questo disegno di legge corre il rischio di rimanere ulteriormente bloccato perchè in questo frattempo alla Camera dei deputati è stato discusso ed approvato l'articolo 19 del disegno di legge sulla riforma universitaria. In questo articolo si afferma che i corsi di informazione pedagogica comprendenti il tirocinio didattico, che dovranno dare la laurea abilitante, avranno inizio a decorrere dall'anno scolastico 1972-73, per cui i corsi previsti dall'articolo 1 di questo disegno di legge, quelli per i neo-laureati, dovrebbero avere valore solo per quest'anno e a condizione che quest'anno il corso si possa fare.

PRESIDENTE. Senatore Farneti, vorrei pregarla di avviarsi verso la conclusione perchè vi è una intesa fra i Gruppi...

FARNETI ARIELLA. Ma non sto leggendo. Onorevole Presidente, mi spia-

ce ma devo dire quello che penso e gli argomenti sono tanti.

PRESIDENTE. Tenga presente che vi è l'intesa di finire entro oggi la discussione.

FARNETI ARIELLA. Ho capito, ma ritengo di avere il diritto di esprimere il mio parere su un argomento così importante.

Il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera aveva l'obiettivo — e ciò si evince dal dibattito che si è svolto all'8ª Commissione della Camera, ma anche il rappresentante del Governo, onorevole Rosati, al Senato, in Commissione lo aveva detto — di mettere in moto un meccanismo per i corsi abilitanti che doveva servire poi per svolgere un'attività di aggiornamento del personale insegnante in modo permanente. Il disegno di legge al nostro esame, modificato in Commissione, fissando al primo comma dell'articolo 1 i limiti in un tempo definito, cioè al 30 settembre del 1974, riduce la portata della legge, ne fa un provvedimento di carattere transitorio, crea un meccanismo indubbiamente costoso che avrà una possibilità limitata di azione e lascia irrisolto il problema dell'aggiornamento che pure esiste ed è urgente anche in relazione alla riforma.

Mi si dirà a questo punto che per l'aggiornamento degli insegnanti entrerà in funzione il dispositivo dell'articolo 19 della legge universitaria che prevede tra l'altro anche l'organizzazione di corsi di aggiornamento. Tuttavia sappiamo molto bene che, date le condizioni delle strutture universitarie, la mancanza o l'insufficienza di una edilizia universitaria e l'insufficienza degli insegnanti nell'università, difficilmente potrà essere assunto in modo diretto dall'università un problema di così vaste proporzioni quale quello dell'aggiornamento permanente del personale insegnante, almeno in questo breve periodo.

Il disegno di legge — accogliendo una richiesta da lungo tempo formulata dai sindacati — aveva anche il compito di modificare il sistema di abilitazione superando il vecchio sistema dell'esame di abilitazione riconosciuto unanimemente (salvo che dal se-

natore Limoni, forse) non più in grado di rappresentare un effettivo mezzo di selezione e di valutazione delle capacità culturali e professionali degli insegnanti. Nello stesso tempo si era detto che non era possibile ritornare al vecchio sistema del concorso abilitante, anch'esso nozionistico e scarsamente in grado di assicurare una obiettiva valutazione delle capacità pedagogiche e didattiche. D'altra parte si era scartata la soluzione, che proponevano la destra missina e alcuni sindacati corporativi, di fare una sanatoria attraverso l'abilitazione didattica. Per cui si era pervenuti alla necessità di costituire dei corsi di qualificazione con valore abilitante che rappresentassero la via esclusiva, unica per conseguire l'abilitazione, aperti sia agli attuali professori non di ruolo sia ai giovani laureati e in grado di sostituire pienamente, per la scuola media inferiore e secondaria superiore, i vecchi e squalificati esami di abilitazione e di concorso.

Ora invece ci troviamo di fronte a ben cinque vie per l'abilitazione. Una è quella definita dall'articolo 19 della legge universitaria, testè approvato dalla 8^a Commissione della Camera, che inizierà i corsi previsti nel 1972-73. Un'altra via è quella costituita dal reinserimento in questo disegno di legge, attraverso un emendamento all'articolo 7, del concorso abilitante. Infatti all'articolo 7 si legge: « Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra ». Questo di fatto rende nullo tutto il disegno di legge al nostro esame, reintroduce un sistema già riconosciuto vecchio, superato, nozionistico, non qualificante, da abbandonare, tant'è vero che fu soppresso da una legge del 1962 e col decreto del luglio 1970 sono stati soppressi anche gli esami di abilitazione. La terza via è costituita dall'estensione, attraverso decreto, della legge per l'università in Calabria che istituiva le lauree abilitanti. Ci risulta che questo tipo di abilitazione è concessa in tre università, a Genova, a Firenze e al magistero di Roma; ma pare vi siano altre università che si ac-

cingono a richiedere l'autorizzazione ad istituire corsi per lauree abilitanti.

Poi abbiamo il corso normale previsto dall'articolo 1 di questo disegno di legge e il corso speciale previsto dall'articolo 5. Quindi cinque vie per essere abilitati.

A questi cinque modi di abilitazione corrisponde dall'altra parte anche una molteplicità di vie per l'ingresso nei ruoli. Infatti all'articolo 7, che certamente non brilla per chiarezza, si afferma che saranno fatte, dopo la prima graduatoria nella quale saranno inseriti gli insegnanti già oggi abilitati con due anni di insegnamento e con qualifica non inferiore a buono, ogni anno altre distinte graduatorie, per coloro che avranno conseguito l'abilitazione nel corso dell'anno precedente e in rapporto al tipo di abilitazione. A questo punto veramente ci sarà il caos e sarà problematico sapere quali insegnanti e con quale progressione potranno entrare in ruolo ed oltre al caos creeremo anche enormi illusioni in questi insegnanti che, dopo aver partecipato ai corsi abilitanti ed aver ottenuto il diritto di entrare nelle graduatorie sperando di essere inseriti nei ruoli, dovranno forse lasciare questa speranza in eredità ai propri congiunti, come illustra in modo grazioso una vignetta nel giornale della CISL di Trento.

Inoltre il testo che abbiamo al nostro esame per quanto riguarda il carattere dei corsi, come cioè questi saranno organizzati e gestiti, denota un ulteriore peggioramento rispetto al testo pervenuto dalla Camera. Già in quel testo l'elemento democrazia non era molto evidente e la parte della burocrazia era ancora molto pesante, ma è indubbio che nella 6^o Commissione del Senato si sono ancora peggiorate le cose. È stato infatti accentuato il carattere burocratico, autoritario ed antidemocratico dei corsi. Si ripudia ogni principio di autogestione: è il Ministro infatti che decide, sentita la Commissione, e non la Commissione che decide, come si affermava nel testo della Camera.

I partecipanti al corso possono collaborare solo alla organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze, ma non possono sce-

gliere o concorrere nella scelta dei piani di studio. È ben strano, onorevoli colleghi, noi abbiamo riconosciuto il diritto agli studenti universitari di elaborare i piani di studio, mentre a questi giovani laureati, molti dei quali sono già immessi nella scuola come insegnanti, non si accorda neanche la fiducia e non si riconosce la capacità di autogestire i corsi, di svolgere un'opera di elaborazione dei propri piani di studio, sotto la guida del personale docente e nel quadro di elementi da fissare in modo preciso al fine di far sì che i corsi siano una cosa seria e culturalmente qualificati.

Inoltre, a parte il fatto che alla fine dei corsi vi sarà una prova finale, quindi un esame, si è calcata ancora di più la mano stabilendo che questa prova finale dovrà avere lo scopo non solo di accertare la capacità di educatori di questi insegnanti e quindi l'approfondimento e la conoscenza delle tecniche didattiche, pedagogiche e della problematica delle materie oggetto di insegnamento, ma anche di accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione. Ora, particolarmente riguardo all'articolo 1, dal momento che a questi corsi potranno partecipare soltanto quei giovani che hanno la laurea specifica, vorrei chiedervi a che cosa servono lo studio universitario e la laurea se ancora una volta si deve accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla materia di insegnamento? Si crea un'ulteriore confusione e si appesantisce la prova finale di nozioni riducendola ad un vero e proprio esame di vecchio tipo.

Vorrei fare un'ultima osservazione. In questo disegno di legge si ravvisa e si appalesa in pieno la vocazione antiregionalistica ed accentratrice di una gran parte della Democrazia cristiana. Infatti, malgrado i ripetuti interventi delle regioni, malgrado quanto si è scritto nelle proposte per il nuovo piano della scuola, ancora una volta, per quanto riguarda la costituzione dei comitati regionali che dovrebbero presiedere alla istituzione dei corsi, si pone al quindicesimo posto l'assessore regionale all'istruzione tra una farragine di burocrati, a cominciare da quel superprefetto della scuola che è il sovrintendente scolastico regionale, per finire agli

ispettori, provveditori e presidi. Eppure nel nuovo piano della scuola è stato scritto, ad esempio, che il sistema di selezione e di aggiornamento del personale insegnante presuppone una politica che esalti e sostenga il momento dell'articolazione, del decentramento e dell'autonoma responsabilità degli enti locali (a pagina 101 del volume « Nuovo piano della scuola »). E ho qui un ordine del giorno del consiglio regionale della Lombardia ove, oltre a citare le affermazioni delle proposte per il nuovo piano della scuola si fa riferimento alle assicurazioni che furono date dall'onorevole ministro Misasi in un incontro con gli assessori regionali all'istruzione, si denuncia quindi questa sordità della maggioranza parlamentare nei confronti delle loro richieste e si afferma la loro competenza in questo campo. È per ciò che anche nei confronti di questa materia proporremo degli emendamenti, così come, onorevoli colleghi, proporremo emendamenti tesi a ripristinare in parte il testo pervenutoci dalla Camera. Pertanto sarà in rapporto ad una revisione di questo disegno di legge che decideremo anche per quanto riguarda il nostro voto finale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. A nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971 » (1895).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro della pubblica istruzione della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spigaroli. Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il problema dei corsi abilitanti, che ha trovato la sua soluzione col provvedimento in esame, è stato posto all'attenzione del Parlamento e del Governo da diverse, pressanti esigenze, tutte certamente molto fondate, ma non sempre compatibili fra di loro.

In primo luogo deve essere ricordata una certa insofferenza che è emersa e si è fatta sempre più viva e diffusa nel mondo della scuola secondaria, soprattutto tra gli aspiranti all'abilitazione all'insegnamento, nei confronti del sistema tradizionale con cui fino a qualche tempo fa si è conseguito tale titolo, sistema che, come è noto, era disciplinato dalla legge n. 1440 del 1955, legge cosiddetta delle « abilitazioni decentrate » e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Si doveva poi con urgenza provvedere alla sostituzione del predetto sistema per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento, la cui applicazione è stata sospesa con il decreto-legge n. 366 del 1970, per consentire a coloro che si sono laureati dopo l'emanazione del predetto decreto di conseguire il titolo abilitante.

Inoltre si poneva la necessità di offrire ad un assai ingente numero di professori non di ruolo che da tempo prestano servizio nelle scuole secondarie e che ancora non sono in possesso di abilitazione, perchè non hanno mai tentato di conseguirla o perchè non sono riusciti a superare gli esami, una più facile occasione per ottenere finalmente il titolo in questione.

Accanto a tale necessità si era ravvisata anche l'opportunità di rendere permanenti e generalizzare determinati criteri per l'immissione nei ruoli, come quelli dei concorsi per titoli e delle graduatorie ad esaurimento, finora seguiti solo episodicamente in virtù di leggi speciali, come la legge n. 831 del 1962, la legge n. 603 ed altre ancora.

Da ultimo va ricordato il preciso impegno assunto dal Governo e contenuto nelle dichiarazioni fatte dal ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole Ferrari-Aggradi, al Senato il 10 giugno del 1969 in cui tra le richieste sindacali accolte dal Governo — il famoso pacchetto che tutti i col-

leggi ricorderanno — figurava anche quella relativa all'introduzione di nuove modalità per la formazione degli insegnanti e per il conseguimento dell'abilitazione « attraverso la frequenza di corsi e di esercitazioni didattiche » e all'introduzione del criterio delle graduatorie permanenti aggiornate per i concorsi. In tutto o in parte (talvolta molto piccola) rispondono a tali istanze i numerosi progetti di legge presentati sull'argomento in questione alla Camera ed al Senato, che troviamo elencati nello stampato n. 822-B e di cui limitatamente a quelli presentati dal Senato la perspicua relazione del collega Limoni ricorda brevemente, ma puntualmente, il contenuto. Certo non era facile poter estrarre da una così vasta e complessa congerie di proposte, talvolta molto contrastanti tra di loro, una nuova ed organica disciplina degli esami di abilitazione e del reclutamento del personale docente della scuola; e ciò giustifica il travagliato *iter* della discussione, durata svariati mesi, attraverso cui alla Camera si è giunti alla definizione del provvedimento al nostro esame con il quale si è cercato di assorbire le richieste più valide e fra di loro armonizzabili dei numerosi progetti di legge prima ricordati.

Si deve dare atto che, se finalmente presso quel ramo del Parlamento si è potuti giungere al traguardo, malgrado le tante difficoltà che si frapponevano al cammino del provvedimento, ciò si deve anche al particolare impegno con cui il relatore, onorevole Dell'Armellina, ha assolto il suo compito e il Governo ha contribuito all'elaborazione del provvedimento stesso. Il Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana della 7ª Commissione ha giudicato sostanzialmente valido il disegno di legge cosiddetto « dei corsi abilitanti » senza rinunciare però *a priori* alla possibilità di migliorarlo e ha operato decisamente per una sua rapida approvazione in Commissione, al fine di consentire la sua sollecita approvazione secondo le attese delle categorie interessate e le esigenze della scuola secondaria alla quale occorre pur dare uno strumento adeguato ai fini della preparazione dei suoi insegnanti e nel medesimo tempo per accertare l'esistenza o meno della preparazione stessa per lo svolgimento della funzione docente.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue SPIGAROLI). Purtroppo il richiamo in Aula del disegno di legge da parte del Gruppo del movimento sociale ha in parte frustrato la possibilità di una rapida approvazione del provvedimento, rendendo estremamente difficile l'ipotesi dell'organizzazione dei corsi a partire almeno dal prossimo gennaio, anche se non dubitiamo che il Governo farà il massimo sforzo perchè ciò avvenga.

Ad ogni modo il Gruppo della democrazia cristiana, subito dopo il richiamo in Aula del provvedimento al nostro esame, ha presentato una richiesta di procedura urgentissima e questo dimostra quanto stesse a cuore al nostro Gruppo una rapida approvazione del provvedimento. Tale richiesta non si è potuta accogliere per ragioni obiettive, perchè l'Aula era impegnata con l'esame di importanti provvedimenti, quali la riforma tributaria e la riforma della casa. Se non si fosse verificata questa circostanza è evidente che la nostra richiesta sarebbe stata accolta e il provvedimento sarebbe stato certamente approvato prima delle ferie estive.

Questo desidero precisare di fronte a certe infondate, non motivate affermazioni che sono state fatte circa l'intenzione ritardatrice del Gruppo democratico cristiano nei confronti del provvedimento. Come dicevo, il mio Gruppo si è pronunciato per una sollecita approvazione della legge, ma nel medesimo tempo ha ritenuto di proporre alcune modifiche di rilievo al testo inviatoci dalla Camera, necessarie a suo avviso per realizzare opportune semplificazioni soprattutto sotto il profilo organizzativo, per introdurre indispensabili criteri di gradualità per eliminare evidenti disarmonie e difficoltà interpretative in ordine alla sua applicazione (ricordo alla collega Farneti che se non avessimo modificato l'articolo 2 il provvedimento non avrebbe potuto trovare applicazione; e questo la collega Farneti lo sa perchè più vol-

te in Commissione abbiamo chiarito come l'articolo 2 nel testo inviatoci dalla Camera non poteva dare la possibilità di una applicazione delle norme relative alla creazione e formazione degli organi che dovevano presiedere all'organizzazione dei corsi), per determinare in modo inequivocabile il suo carattere provvisorio e transitorio soprattutto in relazione alla nuova normativa che è contenuta nel provvedimento riguardante la riforma universitaria, per attenuare l'eccessiva genericità di certe indicazioni circa i criteri di accertamento della preparazione o le eccessive facilitazioni in ordine ai titoli necessari per l'ammissione ai corsi e infine per offrire un'alternativa soprattutto per venire incontro alle esigenze dei giovani, sempre in via transitoria, per il conseguimento di una cattedra o per il conseguimento dell'abilitazione.

Queste ed altre minori istanze hanno suggerito gli emendamenti proposti dal nostro Gruppo e approvati in buona parte dalla Commissione che però — è bene precisarlo subito — non hanno recato alcuna sostanziale modifica alla struttura essenziale della legge.

E difatti tutte le affermazioni che sono state fatte in quest'Aula prima che io parlassi in relazione ad un presunto snaturamento, ad un'alterazione della sostanza del provvedimento sono state fatte in modo apodittico senza nessuna dimostrazione dell'assunto che è stato enunciato. La legge continua a prevedere accanto ai corsi di carattere ordinario o normali previsti dall'articolo 1, della durata non inferiore ad un anno, i corsi speciali per gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per gli insegnanti di ruolo della scuola media — ecco una delle semplificazioni operate — e per gli insegnanti di ruolo della scuola elementare che aspirano all'abilitazione per l'insegnamento secondario essendo in possesso

della laurea, nonchè per gli insegnanti tecnico-pratici laureati, la cui durata e le cui modalità di svolgimento si differenziano per ovvie ragioni da quelle dei corsi normali; si tratta infatti di docenti che già insegnano.

Si è ravvisata anche l'opportunità che l'organizzazione dei corsi, per non trascurabili esigenze di carattere operativo, venisse il più possibile semplificata. E così si è provveduto all'unificazione dei corsi, distinti secondo il testo della Camera tra quelli riguardanti i professori non di ruolo in servizio in possesso del titolo specifico e quelli riguardanti invece coloro che sono in possesso del titolo non specifico. Si è provveduto ad unificare i corsi riguardanti queste due categorie di laureati in modo che si possa realizzare un corso unico raddoppiato nella sua durata per consentire a tutti coloro che hanno partecipato con profitto a questo corso di conseguire il titolo di abilitazione.

Ed infine si è prevista la possibilità di scaglionare la frequenza dei partecipanti ai corsi speciali per evitare un eccessivo affollamento di quelli che verranno organizzati per il primo anno.

È stato detto che i professori laureati in servizio privi di abilitazione sono circa 106.000. La collega Farneti ha parlato di circa 130.000 professori. Le notizie direi più fondate sono quelle che si riferiscono a circa 70.000-80.000 professori. (*Interruzione del senatore Ariella Farneti*). In base ai documenti che sono stati presentati...

D I N A R O . Ma i documenti sono contraddittori.

S P I G A R O L I . In base a questi documenti e valutandoli attentamente si può indubbiamente ritenere che certi dati possano essere più validi di altri (*interruzione del senatore Ariella Farneti*) e quindi proprio in base a quello che è un ragionevole confronto dei dati che sono stati messi a nostra disposizione dai documenti emanati dal Ministero noi possiamo dire che i professori che sono privi di titolo si aggirano fra i 70-80 mila. È evidente che se noi lasciassimo la libertà più assoluta di affluenza ai corsi tutti cercherebbero di frequentare il corso che

verrà organizzato per il primo anno, con le conseguenze piuttosto gravi e decisamente negative che tutti possono immaginare. Perciò è stata cosa molto opportuna l'aver modificato il provvedimento stabilendo una gradualità di affluenza ai corsi stessi. La novità più significativa del disegno di legge, approvato dalla Camera consiste nel nuovo procedimento stabilito per il conseguimento delle abilitazioni, che non si basa più come per il passato semplicemente o prevalentemente sull'accertamento della preparazione culturale (ed anche la lezione così come era svolta veniva per essere soltanto un supplemento di tale forma di accertamento), ma consiste soprattutto nell'impegno di realizzare attraverso i corsi, oltre che l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto d'insegnamento, anche la conoscenza della didattica delle stesse e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, ai seminari e a gruppi di studio.

Si mira cioè a mettere gli aspiranti all'insegnamento nelle condizioni di acquisire la conoscenza dei problemi fondamentali della educazione, nonchè la preparazione didattica specifica anche mediante esercitazioni di tirocinio relative alla particolare materia o alle particolari materie per cui essi vogliono conseguire l'abilitazione. Siamo pienamente d'accordo con questo criterio che del resto viene rispecchiato puntualmente nell'articolo 19 della legge universitaria, con cui si stabilisce in via definitiva il nuovo sistema delle abilitazioni. Perchè se si considera che la università non fornisce alcuna preparazione dal punto di vista pedagogico e didattico ai futuri docenti, che l'accertamento delle prove relative alle vecchie abilitazioni era di carattere puramente culturale talvolta viziato da metodi prevalentemente se non puramente nozionistici, si deve convenire che tutto ciò deve essere giudicato una valida innovazione, un contributo assai utile al miglioramento della formazione di coloro che si dedicano all'insegnamento. Però ci siamo preoccupati anche che si evitasse il pericolo opposto e cioè quello del « pedagogismo », che si desse cioè importanza di gran lunga prevalente ai problemi relativi alla co-

noscenza del ragazzo, del giovane, alla didattica delle materie trascurando lo svolgimento dei corsi e soprattutto, nell'accertamento finale, il possesso e l'approfondimento dei contenuti culturali di cui didattica e pedagogia devono essere gli strumenti di efficace comunicazione agli studenti. Da questa preoccupazione ha avuto origine l'emendamento con cui si stabilisce che i corsi dovranno approfondire non « la problematica connessa alle discipline oggetto di insegnamento » (espressione tra l'altro di senso molto oscuro), bensì le discipline stesse, e che la prova da sostenere al termine del corso deve essere rivolta ad accertare anche la preparazione culturale specifica in ordine alla classe o sottoclasse di abilitazione e quindi alle materie cui tale abilitazione si riferisce. La stessa preoccupazione ha suggerito l'emendamento all'articolo 5 con cui, con più precisi riferimenti all'articolo 1, prima non previsti, la preparazione culturale specifica diventa materia della prova finale anche per coloro che sono ammessi ai corsi speciali essendo in possesso dei requisiti di cui si è parlato prima. Conseguenza logica di tale preoccupazione non poteva non essere che un netto rifiuto della proposta di introdurre nuovamente l'abilitazione didattica prevista dall'articolo 7 della legge n. 1440, di non felice memoria a favore dei docenti di cui all'articolo 5, al fine di rendere più rapido il meccanismo del conseguimento dell'abilitazione e meno pesante la spesa che lo Stato dovrà affrontare per i corsi abilitanti.

Per i motivi già illustrati abbiamo detto di no a questa proposta (che poteva avere una qualche validità in altri tempi) formulata dal Gruppo del movimento sociale, anche se questo non ha determinato il richiamo in Aula del provvedimento e il conseguente ritardo nella sua approvazione, di cui noi non siamo certamente responsabili.

Accanto alle norme relative al conseguimento dell'abilitazione viene stabilita una nuova disciplina di carattere permanente per l'immissione nei ruoli. Si rende così definitivo il sistema già previsto da alcune leggi speciali varate dal Parlamento e che ho già ricordato; leggi in virtù delle quali per il conseguimento delle cattedre si stabilivano

delle graduatorie permanenti. Con questo nuovo sistema si stabiliscono, quindi, per la immissione nei ruoli due canali: quello dei concorsi normali per titoli ed esami e quello delle graduatorie ad esaurimento, riservate a coloro che sono in possesso dell'abilitazione e di un determinato numero di anni di servizio.

Ritengo che si debba esprimere una valutazione senz'altro positiva nei confronti di tale sistema che favorisce una più rapida copertura dei posti in organico che di anno in anno si rendono disponibili, elimina l'obbligo della duplice prova, l'abilitazione e il concorso, che obiettivamente è da considerare sotto certi aspetti assai faticosa e vessatoria, e dà nel medesimo tempo sufficiente garanzia circa la preparazione dei docenti di ruolo, come l'esperienza del passato dimostra, soprattutto se la preparazione e la prova di accertamento relativa all'abilitazione saranno svolte con la dovuta serietà.

L'articolo relativo al nuovo sistema per l'immissione nei ruoli contempla anche una norma frutto di un emendamento della Commissione che merita un particolare rilievo. Si tratta infatti della possibilità per i laureati di presentarsi ai concorsi per titoli ed esami anche senza essere in possesso dell'abilitazione, ai fini del conseguimento della cattedra oppure semplicemente dell'abilitazione. Tale norma di carattere provvisorio è valida anch'essa per il periodo dei corsi abilitanti, si ricollega al sistema in vigore prima che fosse emanata la legge sulle abilitazioni decentrate e merita un vivo apprezzamento perchè stabilisce una via alternativa più rapida per il conseguimento della cattedra e della abilitazione, andando così incontro soprattutto alle esigenze dei giovani laureati in possesso di sufficiente preparazione per l'insegnamento e che non hanno potuto finora conseguire l'abilitazione, pur volendo, a causa della ricordata soppressione del vecchio sistema che, come ho ricordato, si è avuta con il decreto-legge n. 366, senza che si provvedesse ad istituire un nuovo sistema.

Ritengo, senatore Farneti, che questo nuovo alternativo sistema di ingresso nei ruoli possa senz'altro essere reso operativo senza il timore di contrastare gli altri sistemi. È

evidente che si presenteranno agli esami di concorso per il conseguimento delle cattedre o dell'abilitazione coloro che, sentendosi adeguatamente preparati, non ritengono opportuno subire un ritardo nel conseguimento del titolo abilitante frequentando gli appositi corsi.

PIOVANO. Faranno tutte e due le cose.

SPIGAROLI. La legge al nostro esame comprende anche norme che riguardano il personale non insegnante. A prima vista la presenza di tali norme potrebbe anche essere considerata inopportuna; ma se valutiamo la loro intrinseca validità, l'orientamento ormai prevalente che ha avuto la sua più evidente espressione nel nuovo stato giuridico già approvato dalla Camera ed anche nell'ambito della legge n. 831, nonchè l'importante contributo che tale personale dà per il buon funzionamento dei singoli istituti, ritengo che ogni perplessità in proposito debba cadere. Le norme riguardanti il personale non insegnante si riferiscono alle modalità per l'assegnazione degli incarichi al personale di segreteria, cui vengono attribuite mansioni di concetto oppure mansioni di carattere esecutivo, e al personale tecnico-ausiliario nonchè all'assunzione nei ruoli di tale personale.

Ritengo che l'aver esteso le norme della legge n. 282, riguardanti l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze ai professori non di ruolo, al personale non insegnante costituisca un passo decisamente in avanti per il reclutamento del personale non di ruolo di segreteria, del personale subalterno e degli aiutanti tecnici che, come i colleghi ricorderanno, vengono assunti in base ai « concorsini » espletati dalle singole scuole. Con il nuovo sistema, già collaudato per gli insegnanti, che prevede graduatorie provinciali formate da un'apposita commissione, di cui dovranno essere chiamati a far parte anche i rappresentanti delle categorie interessate, si potrà eliminare il notevole margine di discrezionalità nelle assunzioni che il sistema attualmente in vigore permette, determinando un diffuso malcontento e un abbondante numero di ricorsi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho cercato, nel mio intervento, che sto per concludere, di precisare in modo molto sommario, data la vastità della materia, le ragioni per cui ritengo che il presente provvedimento meriti l'approvazione del Senato, nonchè i motivi per cui la Commissione Istruzione ha ritenuto di introdurre determinate modifiche nel provvedimento stesso.

ROMANO. La maggioranza della Commissione.

SPIGAROLI. È esatto e infatti non ho detto all'unanimità; quando la Commissione approva a maggioranza, viene espressa la volontà della Commissione stessa. La sua distinzione, senatore Romano, non ha ragion d'essere; avrebbe potuto essere fatta, ripeto, se avessi detto che la Commissione ha approvato all'unanimità. Comunque siamo soddisfatti di aver ottenuto la approvazione di queste modifiche perchè riteniamo che rappresentino un contributo al miglioramento di questo provvedimento.

Non penso di aver espresso con il mio intervento la convinzione che questo sia il migliore dei provvedimenti che si potessero prendere per risolvere il problema della qualificazione e dell'immissione nei ruoli di una grande massa di docenti non abilitati attualmente in servizio nella scuola secondaria italiana. Sulle cause per cui esiste questo elevato numero di non abilitati si potrebbe fare un lungo discorso. Ma è senz'altro da respingere la diagnosi fatta da qualche parte politica, e in particolare dai comunisti, per cui ciò sarebbe dovuto quasi esclusivamente ai ritardi del Governo nell'affrontare i problemi di fondo della scuola. Abbiamo sentito poco fa ripetere questo argomento, naturalmente senza alcuna dimostrazione, dalla collega Ariella Farneti la quale, tra l'altro, ha confuso quelle che possono essere le possibilità di conseguire l'abilitazione con le possibilità di immissione nei ruoli, affermando che la ristrettezza degli organici avrebbe impedito il conseguimento dell'abilitazione a molti professori non di ruolo.

Ma, collega Farneti, l'abilitazione non aveva nessun *numerus clausus* e si poteva conseguire senza limitazioni (*interruzione del se-*

natore Ariella Farneti). Lei ha detto, parlando della presenza di un numero elevato di professori fuori ruolo senza abilitazione, che tale realtà va attribuita anche al fatto che il numero delle cattedre a disposizione era limitato. Ma il fatto del numero limitato delle cattedre non ha alcuna attinenza con l'elevato numero di professori non di ruolo non abilitati perchè, al limite, tutti i professori potevano conseguire l'abilitazione senza potere entrare nei ruoli.

In realtà chi voleva conseguire l'abilitazione aveva la possibilità di partecipare ogni anno ai relativi esami. Infatti, in virtù della legge n. 1440, le sessioni degli esami di abilitazione dovevano essere annuali e tali sono state a partire dal 1959 fino al 1969. Ed il Ministero ogni anno puntualmente, nel mese di agosto, ha emanato i decreti con cui si bandivano gli esami di abilitazione. Inoltre questi esami erano anche facilitati dal fatto che venivano svolti in più sedi e per questo si parlava di « abilitazioni decentrate ».

La maggior parte di coloro che attualmente insegnano senza l'abilitazione, si trovano in tali condizioni o perchè si sono presentati agli esami e non li hanno superati, o perchè, per pigrizia o per insufficiente preparazione (mi riferisco in modo particolare ai laureati non specifici) non hanno ritenuto neppure di affrontarli. Queste, accanto alla rapida espansione della scuola, per cui si è dovuto ricorrere in larga misura ai laureati non specifici, sono le ragioni vere per cui ci troviamo di fronte alla situazione attuale e queste sono anche le ragioni per cui si dubita fortemente che il complesso congegno dei corsi abilitanti, soprattutto dei corsi speciali previsti dal disegno di legge, sia pure con i correttivi apportati, possa dare le necessarie garanzie circa l'accertamento delle doti intellettuali e della preparazione culturale e didattica di chi, attraverso le nuove tecniche, si accinge a conseguire il titolo abilitante e la immissione nei ruoli. Pertanto non si può ritenere infondato il timore espresso dal relatore Limoni, timore tutt'altro che reazionario, tutt'altro che autoritario, tutt'altro che burocratico, come si è compiaciuta di definirlo la collega Ariella

Farneti, che per effetto di una applicazione intenzionalmente o inavvertitamente distorta, il provvedimento si traduca in una nuova spallata al già sconnesso edificio della scuola italiana.

D'altro canto la situazione è tale, anche a causa della soppressione delle vecchie norme, per cui a questo punto non è più possibile rinviare il problema e adottare altre soluzioni. La necessità di normalizzare la vita della scuola italiana, la vivissima attesa delle categorie interessate espressa dai sindacati che le organizzano, sollecitano l'approvazione di questo provvedimento, tenuto conto anche che, a causa del richiamo in Aula, la sua applicazione subirà un notevole ritardo. Perciò ogni riserva, sia pure legittima, deve essere superata confidando nell'impegno del Governo sia perchè la legge venga sollecitamente applicata, possibilmente a partire dal prossimo gennaio, sia perchè con un'oculata e seria applicazione della legge stessa si scongiuri decisamente il pericolo della giustamente tanto temuta, ulteriore dequalificazione della professione docente e di un conseguente progressivo depauperamento, sotto il profilo culturale e didattico, della scuola secondaria italiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Codignola. Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, alle spalle del provvedimento che è in questo momento all'esame dell'Aula stanno alcuni fatti che tutti abbiamo sofferto nella nostra scuola: l'indiscriminata proliferazione di insegnanti al di fuori di un piano organico e di sviluppo, la loro progressiva dequalificazione culturale e professionale per i continui provvedimenti eccezionali di immissione nei ruoli, la deficienza della preparazione universitaria, l'assenza di una formazione specifica, fatto questo non casuale ma conseguenza di una precisa concezione del mestiere di insegnante come semplice strumento di trasmissione di una cultura sclerotica. Solo se teniamo conto di questi gravi precedenti, che così pesantemente sono stati presenti nella

nostra scuola in questi anni, possiamo comprendere l'origine di questo confuso disegno di legge al nostro esame.

La progressiva trasformazione del concetto di insegnante come operatore sociale che garantisca la vitalità del rapporto tra scuola e società è un'acquisizione piuttosto recente nel nostro Paese e tutt'altro che acquisita nella nostra legislazione. Lo stesso ingresso delle nuove tecniche educative nell'insegnamento, la stessa esigenza di maggiore interdisciplinarietà tra le diverse materie rischiano, pur facendosi strada nella nostra scuola, di sovrapporsi acriticamente alla concezione accademica dell'insegnamento come puro e semplice indottrinamento di contenuti tradizionali.

Devo dire che verso una trasformazione seria di questa situazione, che ha così fortemente limitato la capacità pedagogico-educativa del nostro sistema scolastico, non siamo stati aiutati neppure dai sindacati della scuola. Tutti protesi, come era naturalmente loro diritto e dovere, a sostenere le ragioni economiche della vita difficile dell'insegnante, essi per molto tempo non hanno saputo inserire queste esigenze in una visione organica delle funzioni e personalità del moderno insegnante come operatore a pieno tempo in una società democratica, destinato ad affiancare e a promuovere, non a condizionare, la formazione dei giovani che sono sì arricchiti ma anche distratti dai nuovi mezzi di comunicazione di massa e quindi in difficoltà nel ritrovare il loro orientamento, le loro verità e intolleranti di ogni forma di paternalismo pseudopedagogico.

Tipiche espressioni di questa vecchia visione dell'insegnante erano il sistema della necessaria coesistenza dell'abilitazione al concorso, pesante quanto inutile ripetizione di un sistema di accertamento di una cultura quantitativa che non lasciava alcun posto né al momento professionale, né al momento sociale dell'insegnamento e il sistema dell'aggiornamento pensato anch'esso come indottrinamento periodico alla luce di una certa verità, il contrario proprio di quella metodologia del dubbio che sta alla base della ricerca scientifica. La formazione dell'insegnamento, rispetto anche al-

la massificazione dell'insegnamento in atto, era così ed è diventato uno dei massimi problemi della nostra scuola e, vorrei dire, del nostro tempo. Quanta parte, infatti, delle inquietudini e delle contestazioni giovanili è dovuta a un rapporto di sfiducia che si è venuto determinando rispetto agli insegnanti per le carenze della loro preparazione culturale e, soprattutto, per l'assenza di quella sensibilità pedagogica che si acquisisce attraverso un apprendimento severo degli strumenti didattici, delle motivazioni psicologiche, degli orientamenti pedagogici più avanzati?

Il provvedimento al nostro esame ha il pregio, tra i molti numerosi difetti che lo caratterizzano, di prendere per la prima volta coscienza del problema della formazione e del reclutamento degli insegnanti sia pure sotto la spinta di rivendicazioni spesso settoriali. Ma sta di fatto, come per le università, che è difficile intervenire quando il polipo è giunto alle dimensioni attuali poichè non si è avuto il coraggio di tagliarlo in tempo. Se 70.000 insegnanti svolgono oggi un insegnamento senza neppure disporre della abilitazione professionale questo — non possiamo non dirlo — è il frutto di una lunga politica di improvvisazione che non ha saputo tempestivamente programmare il pur prevedibile sviluppo scolastico e che si è cullata nell'illusione di evitare l'esplosione senza provvedere tempestivamente a quel progressivo allargamento dei ruoli e a quel sistematico impegno di preparazione e di aggiornamento che da tempo si reclamavano.

Certo anche questo provvedimento non affronta affatto organicamente il problema: determinato dalla pressione degli interessati per una generale sanatoria, quasi che la sistemazione del personale insegnante sia separabile in qualsiasi modo dai nodi di fondo che rendono drammatico il destino dei giovani, ha progressivamente, attraverso l'iter parlamentare, assunto un volto direi più razionale, più accettabile come primo tentativo di affrontare e risolvere un tema fondamentale che solo l'articolo 19 del disegno di legge sull'università affronta ora *ex professo* e in modo unitario. È per questo

che, nonostante molte perplessità e riluttanze che abbiamo manifestato in Commissione e continuiamo a nutrire, ci siamo decisi a confortare questo provvedimento con il nostro voto favorevole dato che ormai può considerarsi acquisito il carattere di « ponte » di questo provvedimento verso una soluzione finale più accettabile.

È noto che il provvedimento istituisce un sistema permanente di abilitazione all'insegnamento per tutti i laureati insegnanti mediante la frequenza di un corso annuale pur restando in piedi il concorso abilitante che, anzi, viene richiamato in vita da questo provvedimento dopo che si decise in modo assai improvvido la sua repentina abolizione senza rendersi conto che in tal modo si mettevano molti giovani nell'impossibilità di adire l'insegnamento.

Questo sistema dunque, almeno astrattamente, prevede una doppia strada: da una parte l'abilitazione che si consegue o è consentita a coloro che già abbiano un minimo di insegnamento e che, attraverso abilitazioni, possono essere immessi nelle graduatorie ad esaurimento senza concorso; d'altra il sistema tradizionale del concorso abbinato all'abilitazione, che viene richiamato in vita. Ma è evidente che questa duplicità di impostazione non può che essere provvisoria, poichè già il Parlamento si è espresso qui in Commissione e in Aula e alla Camera in Commissione per una soluzione unica, a decorrere dall'anno 1972-73, che è quella della formazione ed abilitazione degli insegnanti a livello post-universitario sotto l'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le modifiche apportate dalla Commissione hanno reso, a nostro giudizio, più accettabile, più sopportabile questo provvedimento soprattutto perchè si sono eliminate le diverse ipotesi che si facevano nel provvedimento pervenutoci dalla Camera circa la durata dei corsi abilitanti ed anche perchè si è precisato con maggiore chiarezza in che cosa essi consistono. Come ricorderete, la Commissione ha fissato la durata di questi corsi in un mese all'inizio o alla fine dell'anno scolastico, oltre a 50 ore di attività seminariali per conseguire l'abilitazio-

ne. La legge detta anche norme sufficientemente precise e sufficientemente democratiche per l'organizzazione di questi corsi ad ogni livello, ma non ci nascondiamo che se questa complessa macchina organizzativa dovesse essere costituita con serietà e con l'appoggio organizzativo degli enti locali occorrerebbe uno sforzo di tempo, finanziario e direttivo di cui ci è lecito francamente dubitare, dato che dovrebbe realizzarsi in un brevissimo lasso di tempo.

Per quanto riguarda i giovani laureati, la legge si configura come un ponte operativo verso la soluzione ottimale che affida il compito della loro preparazione professionale al Ministero, in collaborazione con il dipartimento educativo e con altri dipartimenti interessati di ogni ordine di scuola. La preparazione degli insegnanti non può infatti essere che compito precipuo dell'università mediante la collaborazione dei dipartimenti specifici, del dipartimento educativo e degli altri ordini di scuola in un chiaro contesto definito dal Ministero della pubblica istruzione. Sarebbe anzi auspicabile che tale organizzazione, pur affidata nella sua responsabilità scientifica all'università, fosse territorialmente decentrata, che lo stesso tipo di organizzazione precedesse il successivo e periodico momento dell'aggiornamento e che l'anno di tirocinio fosse aggiuntivo a quello di preparazione professionale. Se un tale ordinamento si impiantasse, decadrebbe del tutto l'utilità del concorso e l'accesso potrebbe essere riconosciuto a coloro che, avendo seguito i due anni di formazione post-universitaria, ne sono giudicati degni in base alle esigenze quantitative che annualmente potrebbero essere determinate.

È chiaro che la finalità centrale che deve essere conseguita è quella di creare non soltanto buoni insegnanti, ma insegnanti nel numero corrispondente alle richieste, senza doverci trovare, anche per l'avvenire, di fronte a grandi fenomeni di deficienza quali quelli che abbiamo dovuto affrontare — ne paghiamo ora le conseguenze per la scuola secondaria — e a fenomeni di eccesso addirittura patologico come si manifestano per la scuola elementare.

Questa linea di sviluppo che ho appena accennato è ben lungi da trovare una realizzazione in questo provvedimento e del resto è appena abbozzata dallo stesso articolo 19 della riforma universitaria. Tuttavia, se pure in modo contorto, verso questa direzione mi pare che ci si stia muovendo. È peraltro necessario — perciò presenteremo un apposito emendamento — rendere esplicito il raccordo tra il sistema transitorio di fatto, anche se non lo si vuole dichiarare esplicitamente, di questo provvedimento e il sistema definitivo che risulterà dalla legge universitaria.

Ciò che più ci preoccupa — e non possiamo nascondere — è la complessità degli adempimenti richiesti all'amministrazione della pubblica istruzione, rispetto ai quali non ci risulta che siano stati presi adeguati provvedimenti quantitativi e qualitativi. La amministrazione dovrà anzitutto rivedere le tabelle di concorso e i relativi raggruppamenti come prima fase dei suoi adempimenti, per accorpare e unificare discipline e per sopprimere titoli di studio che solo indirettamente possono consentire la preparazione necessaria ad un esame di abilitazione. Vorremmo, a questo riguardo, raccomandare particolarmente all'onorevole Ministro una soluzione drastica per quanto riguarda gli insegnamenti linguistici poichè non è oltre tollerabile la prassi di affidare indifferentemente l'insegnamento di una lingua a chi quella lingua non conosce ma ne conosce o dovrebbe conoscerne un'altra.

Sempre in fase di adempimento, vorremmo raccomandare di non subire ingiustificate pressioni per bruciare i tempi. L'obbligo dell'abilitazione per insegnare decorrerà dall'anno scolastico 1974-1975: abbiamo dunque tre anni scolastici per diluire il grande numero di insegnanti che dovranno frequentare i corsi evitando da un lato il superaffollamento e dall'altro l'impoverimento della scuola.

Operando come penso si debba operare in generale a livello territoriale di comprensorio, si potranno ripartire gli abilitandi su uno, due o tre anni, a seconda delle materie e a seconda del loro numero, tenuto presente che la natura prevalentemente seminariale e di scambio reciproco di esperienze che

i corsi dovrebbero avere esige un modesto numero di abilitandi per ogni gruppo di studio. Si dovrà far fronte all'impegno con adeguato impiego di mezzi anche audiovisivi, di cui i corsi andrebbero forniti; e si dovrà dare gran conto alla capacità dei candidati di rivivere personalmente l'esperienza didattica di tirocinio intorno a cui dovranno vertere prevalentemente le valutazioni. È certo che la grave dequalificazione degli insegnanti concerne anche i contenuti culturali delle attività didattiche; ed è stato ben detto che nessuna metodologia si può applicare ad un vuoto di contenuti: ma a questa esigenza, che l'articolo 19 della legge n. 612 tiene esplicitamente presente, non potrà certo sopprimere in modo adeguato la modesta durata dei corsi, ancorchè miglioramenti essenziali siano stati apportati dalla Commissione di merito.

Un altro notevole miglioramento è stato realizzato con la soppressione di quell'ingiustificato privilegio che l'articolo 10 assicurava ai docenti degli istituti professionali e degli istituti d'arte per quanto riguarda il collocamento nei rispettivi ruoli; mentre la Commissione è incorsa in una omissione, che va riparata, circa il riconoscimento dei corsi specifici per l'abilitazione dei ciechi all'insegnamento d'obbligo degli istituti professionali, che si tengono a Firenze ed a Napoli.

Siamo dunque ben lontani da un provvedimento che soddisfi l'esigenza di un chiaro e radicale mutamento delle procedure di reclutamento in atto; e i momenti innovativi, che pure esistono, sono ancora troppo strettamente condizionati ad esigenze di sanatoria. Ma intanto si è evitato il più grave scorcio, da altri richiesto, di una rinnovata abilitazione didattica, e si sono create le condizioni, se il Ministero saprà attuarle, di un impegno applicativo relativamente serio anche in questa fase di passaggio; d'altronde si gettano, sia pure alquanto confusamente, le basi per l'impianto definitivo di un sistema organico che non abbandoni più alla casualità della condizione economica di ognuno la partecipazione ai corsi. Solo come testimonianza di fiducia per la direzione verso la quale ci si muove noi dunque approveremo questo disegno di legge che, depurato di mol-

te scorie, reso meno macchinoso e più agile dal lavoro della nostra Commissione, può costituire un utile momento di trapasso dal vecchio al nuovo, purchè l'amministrazione, la scuola, gli enti locali vi si impegnino abbandonando ogni presunzione di facilismo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dinaro. Ne ha facoltà.

DINARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, spetta a noi la responsabilità, come ha voluto ricordare poco fa il senatore Spigaroli, di aver determinato, col nostro rifiuto al trasferimento nella sede deliberante espresso in sede di Commissione il 3 agosto scorso, la rimessa in Aula del disegno di legge n. 822, col quale si dettano in via principale norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie mediante corsi cosiddetti abilitanti.

Abbiamo quindi il dovere di chiarire i motivi che sono stati e sono alla base della nostra opposizione al disegno di legge.

Tutti riconoscono ormai che la crisi della scuola italiana ha toccato limiti non più oltre tollerabili. È un discorso fin troppo facile, sottolineato proprio in questi giorni di caotico avvio del nuovo anno scolastico dalla stampa di ogni tendenza politica.

Si dice che la scuola è in crisi perchè la popolazione scolastica è aumentata vertiginosamente, mentre le strutture sono rimaste quelle di una volta. Vien fatto di chiedersi chi avrebbe dovuto prevedere la crescita e predisporre adeguati strumenti di contenimento e di controllo per un corretto, efficace e ordinato sviluppo di un organismo che tanta rilevanza e incidenza ha nella vita presente e futura del Paese, o chi avrebbe dovuto provvedere all'adeguamento e allo ammodernamento delle strutture. Ma il discorso ci porterebbe per questa via ad un'altra constatazione anch'essa ovvia: che l'attuale crisi della scuola, cioè, non è che la espressione forse più appariscente e certamente più grave della crisi dello Stato e della sua classe dirigente. Un discorso che fa certamente da cornice al tema specifico

in discussione al quale vogliamo e dobbiamo rigorosamente attenerci.

I problemi che travagliano la scuola italiana, tutti direttamente o indirettamente connessi al tema, sono certamente numerosi. Riguardano da vicino i programmi e i metodi d'insegnamento, l'organizzazione della vita degli istituti, l'editoria scolastica, l'edilizia scolastica, il personale docente. Problemi che denunciano generalmente situazioni abnormi e macroscopiche. Due di essi, però, hanno particolare e immediata rilevanza ai fini della discussione del disegno di legge al nostro esame: lo stato dell'edilizia scolastica e le condizioni del personale docente. In ordine al primo punto, proprio nei giorni scorsi il provveditore agli studi di Roma (e ci limitiamo per brevità alla sola situazione della capitale d'Italia perchè l'esempio ci sembra altamente significativo) ha parlato di doppi e persino di tripli turni cui saranno costretti nel corrente anno scolastico 83.000 alunni, corrispondenti a ben 3.203 classi delle quali 767 di scuola media e 112 di scuole secondarie di secondo grado. Una situazione che si ripete in maggior misura in tutte le restanti province d'Italia e che denuncia l'imprevidenza governativa su uno dei problemi che condizionano la vita stessa degli istituti d'istruzione; imprevidenza tanto più grave ove si pensi che la classe politica non è riuscita a realizzare fino ad oggi i pur programmati piani di edilizia scolastica, nonostante il finanziamento di 1.210 miliardi, 1.000 dei quali per il settore primario e secondario, disposto con l'ormai famosa legge 28 luglio 1967, n. 641. Ed è una realtà, questa, dalla quale non si può certamente prescindere quando ci si trova di fronte a proposte, come vedremo, essenzialmente demagogiche ed inconcludenti quale quella sui corsi abilitanti.

In ordine al secondo problema — quello della situazione del personale insegnante — vi sono da fare delle constatazioni egualmente gravi ed amare. Nell'illustrare la situazione scolastica alla vigilia dell'inizio delle lezioni, lo stesso provveditore agli studi di Roma (e anche questo discorso vale per tutte le altre italiane province) ha affermato tre giorni fa che all'apertura delle scuole ogni

classe ha avuto o avrà i relativi insegnanti. Infatti — ha aggiunto — i professori comunque in servizio al 30 settembre non lasceranno il loro posto se non al momento della effettiva sostituzione. Il che vuol dire soltanto che, a differenza degli anni passati, ci sarà qualcuno che baderà ai ragazzi sin dal primo giorno di scuola; ma questo qualcuno in moltissimi casi sarà un professore provvisorio che lascerà la cattedra al momento dell'effettiva sostituzione, quando arriverà nella stessa sede, nella stessa scuola, il collega che lo precede in graduatoria. Si tratta solo di stabilire o di sapere quando ciò avverrà: se cioè bisognerà aspettare, come è avvenuto negli anni precedenti, che passi buona parte del primo quadrimestre prima che i professori non di ruolo abilitati e non abilitati (perchè di questi, in particolare, si tratta) entrino in possesso del posto che loro compete per ragioni di graduatoria, di nuova sistemazione, di trasferimento, di completamento di orario, di nuova nomina, eccetera. Sono operazioni quanto mai complesse, certamente, che ogni anno non si riescono a portare a termine entro il 30 settembre e che costituiscono una delle piaghe più gravi della scuola, pari forse a quella della mancanza di aule. Ne deriva l'avvicendamento nei primi mesi di lezioni di più professori in una stessa cattedra e, direttamente — come è stato giustamente osservato — un peggioramento dell'organizzazione didattica, con schiere di professori che si spostano ogni anno da una scuola all'altra, come se si trattasse di giocatori di calcio assoldati da questa o da quella società.

In questo quadro, onorevoli colleghi, e nella sua capacità o incapacità di eliminare almeno in prospettiva talune delle cause strutturali che stanno alla radice dei molti mali tra i quali si dibatte la nostra scuola, va considerato il disegno di legge in esame. La nostra parte politica, come ricorda il senatore Limoni nella sua relazione, è stata in Commissione decisamente e pregiudizialmente contraria a questo disegno di legge che, a nostro avviso, si colloca — nella perdurante incapacità della maggioranza di esprimere una qualunque politica organica scola-

stica — come una delle tante « leggine » di emergenza ispirate ad interessi e preoccupazioni di carattere settoriale, sindacale e clientelare, ma incapaci nello stesso tempo di dare una qualunque, sia pure modesta, indicazione per la soluzione di un così grosso problema. Un provvedimento da « riforma burocratica », come qualcuno ha scritto, che non modificherà di un pollice la situazione attuale — questo è il punto essenziale — e che non ha nulla a che vedere neppure con le problematiche pedagogico-didattiche e professionali, pure velleitariamente e — mi sia consentito — ipocritamente accennate all'articolo 1.

Lo stesso relatore — al di là delle conclusioni alle quali poi perviene per evidenti ragioni di ufficio, crediamo — raccoglie ad un certo punto la predominante preoccupazione che il provvedimento, « per una falsa interpretazione delle finalità che lo hanno ispirato e per effetto di una applicazione intenzionalmente o inavvertitamente distorta, si traduca in una nuova spallata (sto citando testualmente le parole del senatore Limoni) al già sconnesso edificio della scuola italiana che, come forse non a torto appare a molti, ogni giorno più " dimagra e di buoni e di ben " ».

Una preoccupazione questa che, per quanto predominante, lascia però del tutto insensibile la maggioranza. Col che ci avviamo al nocciolo del problema.

Vi è l'esigenza, divenuta ormai indilazionabile, che si arrivi al più presto possibile, almeno per quanto attiene al personale docente, alla normalizzazione della scuola italiana. Siamo stati fra i primi a riconoscere e a sottolineare questa esigenza attraverso nostre proposte di legge intese a sanare in via transitoria ma definitiva l'attuale situazione di precarietà nella quale si trovano in particolare gli insegnanti non abilitati in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Si tratta di personale che presta servizio spesso da molti anni nelle nostre scuole e che ha già ottenuto taluni non trascurabili benefici quali, ad esempio, l'incarico a tempo indeterminato e gli scatti biennali di stipendio (legge 13 giugno 1969, n. 282), nonchè, di recente, la non licenzia-

bilità per indisponibilità di posti fino al termine dell'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che consegna l'abilitazione, fino a quando non sarà immesso nei ruoli. Si tratta quindi di personale in servizio con incarico di insegnamento a tempo indeterminato e retribuito per l'intero anno, con diritto ai normali scatti periodici di stipendio e non licenziabile neppure, si ripete, per indisponibilità di posti.

Portato a questo *status* di blocco dalla politica scolastica demagogica, settoriale, sindacale e clientelare perseguita nell'ultimo decennio dalla maggioranza, il personale docente non di ruolo aspira ora, ovviamente, alla titolarità. Ed è a questo punto che si pone il problema delle abilitazioni; anche perchè con il decreto-legge 19 luglio 1970, n. 366, convertito successivamente in legge, si è proceduto tra l'altro, al di là di ogni logica e senza che si offrisse contestualmente in sostituzione alcun altro valido strumento di selezione o di reclutamento, alla sospensione degli esami di abilitazione allo insegnamento secondario fino a quando non fossero state approvate le norme sui corsi abilitanti di cui al disegno di legge ora in esame, prefigurando in tal modo e in certo senso imponendo — secondo un metodo ormai non nuovo — una determinata soluzione del problema.

Ma come se ciò non bastasse, al decreto legge n. 366 si è fatto seguire un decreto ministeriale del 27 luglio 1970 con il quale si istituiva in qualche università, a partire dallo stesso anno accademico 1969-70, un quinto anno di corso per il conseguimento della laurea abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, cui peraltro potevano iscriversi soltanto gli studenti laureati nel 1969-70: il che veniva a porre in stato di sostanziale difficoltà il personale docente già in servizio sprovvisto di abilitazione, che si vedeva così scavalcato nelle graduatorie e nei trasferimenti di sede dai giovanissimi neolaureati e neoabilitati in base al decreto ministeriale 27 luglio 1970.

Ora, a parte la cennata prefigurazione dei corsi abilitanti e gli interessi che stanno dietro la facciata e ai quali accennerò quando dirò della spesa veramente esorbitante e im-

produttiva che essi comportano, sta di fatto che questi corsi, così come sono concepiti, strutturati e programmati, sono in pratica, a nostro avviso, pressochè irrealizzabili, di nessuna efficacia sul piano dell'accertamento e del miglioramento della preparazione didattica, professionale e culturale dei destinatari, costosissimi e, quel che più conta, non conseguiranno neppure lo scopo della sistemazione del personale docente che viene ad essi attribuito.

I corsi in questione, dunque, di durata non inferiore ad un anno scolastico e a carattere teorico-pratico, con tirocinio, seminari, eccetera, richiedono per il personale in servizio, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, la frequenza con orario continuativo durante il mese di settembre e di almeno 50 ore distribuite nel corso dell'anno scolastico, e si concludono formalmente con una prova finale da sostenersi innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e consistente nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione stessa in merito agli studi compiuti, alle esercitazioni svolte durante i corsi e alle attività didattiche eventualmente prestate; prova che non si intende superata se il candidato riporta una votazione inferiore a 60 centesimi.

Qui sorgono le prime considerazioni in ordine all'organizzazione e alla irrealizzabilità di questi corsi. Anzitutto la loro durata: non è seriamente pensabile che in Italia, tra vacanze protratte, esami di riparazione e la preoccupazione da parte della maggioranza degli insegnanti destinatari dei corsi di seguire le loro vicende presso i vari uffici scolastici provinciali ai fini della sistemazione di sede per il nuovo anno, i corsi possano funzionare nel mese di settembre. Restano le 50 ore che sono veramente insufficienti per i fini che si propongono. Secondo il primo progetto predisposto dall'allora sottosegretario alla pubblica istruzione onorevole Buzzi, e distribuito ai sindacati della scuola il 30 aprile 1969, i corsi abilitanti dovevano comprendere almeno 120 ore di lezioni e di esercitazioni. Ma quel progetto esigeva, al fine evidentemente di ridurre al massimo l'affluenza a vantaggio della funzio-

nalità e dell'efficienza, che ai predetti corsi abilitanti fossero ammessi soltanto gli insegnanti in servizio da almeno quattro anni.

Ciò nonostante, si ebbe allora un autorevole commento su « Civiltà cattolica » del seguente tenore: « Corsi abilitanti di 120 ore ci sembrano assolutamente insufficienti per dare un'adeguata formazione nelle scienze dell'educazione, tanto più se detti corsi dovessero comprendere anche il tirocinio che non si vede come possa essere concluso durante le vacanze estive ». Il progetto Buzzi, infatti, prevedeva che i corsi potessero svolgersi anche nei mesi estivi.

L'osservazione di « Civiltà cattolica » resta pienamente valida anche per il progetto al nostro esame per quanto concerne la programmata frequenza dei corsi con orari continuativi durante il mese di settembre; mentre l'ulteriore riduzione a 50 ore distribuite nell'anno scolastico, comprensive per giunta anche delle esercitazioni di tirocinio, di seminari, di gruppi di studio, oltre che delle solite lezioni teoriche per l'approfondimento dei problemi fondamentali dell'educazione, per lo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali, eccetera eccetera, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, rischia di trasformare davvero questi corsi in una autentica burletta, oltre che in una gravissima turbativa del regolare svolgimento degli studi nell'intera fascia dell'istruzione secondaria, con ulteriore grave discapito degli uomini e degli istituti. Un rischio che appare certezza ove poi si passi a considerare l'imprevedibile numero dei partecipanti a questi corsi. Quanti saranno? Ecco un altro punto fondamentale nel quale le cifre, onorevoli colleghi, ballano incredibilmente. Quanti saranno i partecipanti ai corsi?

Noi avevamo parlato, in Commissione, un po' frettolosamente in verità, di 100.000 docenti interessati ai corsi. Questo numero risulta però, ad un più approfondito esame, inesatto per difetto. In materia, le incertezze sono rilevabili anche da documenti ufficiali che non danno indicazioni precise neppure in ordine ai posti di organico.

Se prendiamo ad esempio l'allegato n. 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'an-

no finanziario 1971, troviamo infatti che il numero dei posti risultante dalla tabella organica per i professori di ruolo A e B della scuola media, riferito ovviamente al 1° ottobre 1969, è di 99.446; mentre nella relazione del Ministro della pubblica istruzione sui risultati del quarto anno di attuazione dei provvedimenti legislativi per lo sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970, presentata come Annesso 1 allo stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971, leggiamo, a pagina 64, che i predetti posti in organico, considerati alla medesima data del 1° ottobre 1969, sono 100.288. Una differenza certo non molto rilevante, ma che è indicativa della stessa incertezza delle cifre nel settore della scuola, anche se riferite ai posti in organico.

Quanto poi al numero degli insegnanti non di ruolo, l'incertezza aumenta a dismisura. Stando ad uno scritto dell'attuale capo dell'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione, apparso qualche mese fa su un periodico di vita scolastica ed amministrativa, i dati più recenti relativi alla situazione del personale insegnante non di ruolo, dal punto di vista delle qualifiche abilitanti, che è quello che qui interessa, si riferiscono al 1967-68, ultimo anno per il quale si dispone di statistiche già elaborate. Tutte le altre cifre riportate dagli oratori che mi hanno preceduto sono inattendibili.

Il quadro che scaturisce da questi dati è il seguente (è ancora il capo dell'ufficio studi e programmazione del Ministero che scrive):

1) scuola media statale (nella non statale, che pure va tenuta presente, onorevole Spigaroli, ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti, la condizione è certamente peggiore, come lei sa): su 151.627 insegnanti nel totale, risultano di ruolo 45.550, non di ruolo 102.273. Di questi solo 21.919 sono abilitati (ma non è detto, aggiungiamo noi, che non aspirino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado attraverso i corsi abilitanti e che non si iscrivano anch'essi ai relativi corsi). I residui 80.354 sono privi di titolo abilitante. Di questi, 20.288 sono

anche privi di titolo specifico, non sono cioè in possesso o della laurea che dà accesso alla normale abilitazione o addirittura di nessuna laurea o titolo equipollente. Vi sono inoltre, sempre nella scuola media, 3.804 maestri laureati;

2) istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti magistrali, tecnici e professionali). Il personale docente tocca in questi istituti le 85.035 unità, di cui 24.232 di ruolo. Sui 60.803 insegnanti non di ruolo i non abilitati sono 31.241, di cui 7.016 sono privi del titolo specifico che consentirebbe l'ammissione alle prove abilitanti.

Il panorama è forse migliorato negli ultimi due anni, ma certamente non di molto.

S P I G A R O L I . Di parecchio; l'articolo 7 è stato applicato.

D I N A R O . No, è ancora di là da venire.

S P I G A R O L I . È già stato applicato, sono già stati fatti gli esami.

D I N A R O . Gli esami, onorevole Spigaroli, solo gli esami. Ma abbia pazienza e vedrà che verrò anche al suo articolo 7. Ai predetti insegnanti non abilitati, dunque oggi tutti in servizio con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili, devono aggiungersi altre categorie interessate al conseguimento dell'abilitazione e non escluse dalla frequenza dei corsi abilitanti previsti dal nell'ordine di 100-150.000);

a) gli insegnanti delle scuole non statali, per la massima parte sprovvisti di abilitazione (ecco come saltano fuori le cifre nell'ordine di 100-150.000);

b) tutti coloro che sono in possesso di titolo di studio, laurea o diploma, valido per l'insegnamento e che all'insegnamento aspirano;

c) il personale di ruolo della scuola media che aspira all'insegnamento negli istituti di secondo grado, per il quale però non è oggi in possesso del prescritto titolo abilitante (lo stesso articolo 5 del disegno di

legge prevede esplicitamente la possibilità della frequenza ai corsi ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento degli insegnanti di ruolo);

d) i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale in possesso di laurea, pure espressamente previsti dal citato articolo 5.

Con il che, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, ogni previsione sull'affluenza ai programmati corsi abilitanti diventa davvero impossibile e potremmo trovarci alla fine con 150-200.000 corsisti insegnanti (è l'ipotesi, che noi riteniamo fondata, sostenuta dal capo dell'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione) e con 15-20.000 collaboratori ed insegnanti-docenti che bisognerà pure in qualche modo rimpiazzare nelle rispettive sedi di servizio.

Su questo argomento sono comunque da tener presenti anche altri elementi, e precisamente:

1) la mancanza di un reale collegamento dei corsi con l'università (gli universitari figurano soltanto, come vedremo, come eventuali insegnanti-docenti nella composizione delle commissioni dei singoli corsi) e con la stessa scuola, nonostante che qua e là si parli di tirocinio in termini, per la verità, assai sfumati;

2) la composizione delle commissioni per ogni singolo corso (5 membri per ogni corso scelti, appunto, tra i docenti universitari e tra il personale direttivo e docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica);

3) la prevista articolazione dei corsi per provincia (avremo quindi i corsi in ognuna delle 93 province);

4) il numero delle classi di abilitazione.

Quest'ultimo punto, in particolare, collegato all'organizzazione dei corsi per provincia, merita attenta considerazione per un'esatta valutazione delle dimensioni dei complessi e, a nostro avviso, difficilmente solubili problemi che il disegno di legge fa sorgere. Le classi di abilitazione all'insegnamento sono attualmente 57. Per effetto

della revisione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e di possibili nuovi raggruppamenti di discipline affini in unica classe di concorso o di abilitazione (è da tener presente che le discipline affini sono già raggruppate in classi: si pensi, ad esempio, alla cattedra di materie letterarie nella scuola media, di lettere nei ginnasi, e così via), le 57 classi di abilitazione attuali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1957, n. 972 e successive integrazioni e modificazioni, potranno, sì e no, essere ridotte a 35-40. Il che significa che in ognuna delle 93 provincie dovranno essere organizzati mediamente — questa è la realtà — 35-40 corsi abilitanti. Dove organizzare, come svolgere questi corsi nell'attuale situazione delle scuole italiane costrette in moltissimi casi, come si diceva all'inizio, ai doppi e persino ai tripli turni, è un fatto che attende di essere in pratica dimostrato.

Ma le 35-40 classi di abilitazione derivanti dai nuovi raggruppamenti significano anche un'altra cosa, cioè che in ogni provincia vi saranno da 175 a 200 tra presidi e professori di ruolo che saranno in tutto o in parte distolti dalle loro specifiche funzioni di istituto: con quale sollievo per il funzionamento delle scuole e degli istituti di appartenenza è facile prevedere.

Vi è poi il problema della frequenza dei corsi che la legge, come ho già ricordato, precisa di durata annuale. Di fronte alle obiettive difficoltà la cui esistenza non può essere certo ignorata, è emersa in sede di Commissione la prospettiva che i corsi possano essere organizzati di pomeriggio. La inattuabilità di una simile prospettiva solleva, oltre al cennato problema dei doppi turni in vigore presso molte scuole, i cui insegnanti dovrebbero quindi essere tra l'altro esonerati dall'insegnamento per poter frequentare i suddetti corsi, un altro problema: quello delle distanze che intercorrono tra le singole scuole e la sede o le sedi dei corsi, distanze che in moltissimi casi superano anche i 100 chilometri. E a questo proposito vorrei ricordare, perchè mi sembra illuminante, quanto è già avvenuto in provincia di Trento con taluni corsi abilitanti

autorizzati lo scorso anno scolastico in via sperimentale in quella provincia dal Ministro della pubblica istruzione. In base alla relazione del direttore dei corsi, che ho qui sotto mano, si sono là verificati i seguenti inconvenienti:

1) non è stato possibile distribuire in più tempi o ridurre solo a talune materie l'organizzazione del primo corso perchè il rinvio o la momentanea esclusione, per le implicite incidenze che lo *status* di abilitato comporta, sono stati giudicati dagli interessati una ingiustizia. Il che sta a dire, osserviamo noi, che il rinvio al secondo e al terzo turno del previsto ciclo triennale di corsi abilitanti di cui al presente disegno di legge potrà essere parimenti giudicato un'ingiustizia dagli interessati, dato appunto il rilievo giuridico che l'abilitazione comunque conseguita ha e gli effetti che essa spiega nell'attuale ordinamento scolastico;

2) non è stato possibile organizzare i corsi nelle due sedi inizialmente previste di Trento e di Rovereto per due motivi: primo, perchè da un calcolo delle domande presentate risultava che l'afflusso degli insegnanti, per il loro numero, avrebbe trasformato il corso in veri e propri comizi (e si tratta, onorevole Ministro, di una piccola provincia ove gli insegnanti non abilitati che potevano essere interessati ai corsi superavano appena il migliaio, per la esattezza 1.207); secondo, perchè le distanze tra i due centri e i luoghi in cui sono sparse le scuole secondarie della provincia, talune delle quali raggiungibili dopo oltre un'ora di macchina, avrebbero ridotto a meno di un'ora pomeridiana settimanale lo svolgimento delle lezioni.

Una tale situazione — è detto nella citata relazione — ha reso necessario dividere la provincia in comprensori, portando così le sedi dei corsi da due a nove. Ma questo ha comportato altri problemi, ed anzitutto il reperimento di nuovo personale docente dei corsi, il che — aggiunge testualmente la relazione — è stata una fatica improba. Ma la relazione non dice dell'attrezzatura didattico-scientifica dei corsi, essenziale per talune disci-

pline: si pensi, ad esempio, ai corsi abilitanti per l'insegnamento della chimica e della fisica. Dove si farà il tirocinio pratico per la chimica o la fisica? Dove sono le attrezzature? Sì e no si riuscirà a trovare, onorevole Ministro, delle palestre disponibili dove si riuscirà probabilmente a reperire delle sedie perchè i frequentatori dei corsi possano almeno stare seduti; ma le attrezzature scientifiche per questi corsi che vengono proposti come aventi carattere teorico-pratico dove saranno reperite?

Onorevoli colleghi, l'esperienza di Trento, pur nei suoi modesti limiti, sta ad indicare e a confermare quanto noi da tempo andiamo ripetendo: l'impossibilità di attuare e di strutturare con un minimo di serietà e con una certa prospettiva di sistemazione in ruolo del personale docente interessato — e questo è il vero punto dolente sul quale mi soffermerò — questi corsi previsti dal disegno di legge in esame. Perchè se così non fosse, se cioè i corsi di cui si parla presentassero un margine sia pur modesto di garanzia per la scuola e per gli stessi destinatari, non avremmo avuto difficoltà ad accettarli e non avremmo comunque rinviato il disegno di legge in Aula. Purtroppo, però, così non è; donde la nostra opposizione netta o, come vuole l'onorevole relatore Limoni, pregiudiziale al disegno di legge.

Infatti non ha senso, nelle attuali drammatiche condizioni della nostra scuola, voler organizzare corsi abilitanti di durata, per giunta annuale e su tutto il territorio nazionale, per 150-200.000 docenti, con l'unico risultato di portare ulteriore caos nella scuola italiana, di sovvertire nel corso dell'anno scolastico programmi ed orari di lezioni nell'intera fascia dell'istruzione secondaria e di illudere i 100.000 circa docenti non abilitati ora in servizio nelle scuole secondarie con nomina a tempo indeterminato, creando pericolose aspettative e facendo intravedere possibilità di sistemazioni in ruolo che per la stragrande maggioranza degli interessati di fatto non esistono. Non riusciamo anzi francamente a comprendere come mai la maggioranza insista su questo

disegno di legge e su scelte chiaramente sbagliate.

Il contrasto tra la nostra posizione e quella della maggioranza che il disegno di legge in esame vuole e sostiene, è tutto qui: nella contestazione, appunto, dei mezzi e dei fini, anch'essi, come dimostreremo subito, irrealizzabili.

Cosa promette infatti il disegno di legge agli insegnanti in servizio destinatari dei corsi? Recita l'ottavo comma dell'articolo 7: « Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 5 » — a seguito cioè dei corsi abilitanti — « saranno iscritti nelle graduatorie che verranno compilate nell'anno immediatamente successivo all'ultimo in cui i corsi stessi sono attuati ». Il che significa che le graduatorie degli abilitati dei corsi abilitanti, il cui termine è previsto per il 30 settembre 1974, verranno compilate a decorrere dal 1975. Ma l'esperienza insegna (vedasi ad esempio la 468) che la compilazione di graduatorie comprendenti oltre 100.000 abilitati impegna gli uffici ministeriali per non meno di 2 o 3 anni; con il che si arriva al 1977-78 solo per conoscere le graduatorie degli abilitati di questi corsi e le posizioni che in esse occuperanno gli interessati.

Ma vi è di più. Per effetto del primo comma dello stesso articolo 7 del disegno di legge, ai fini dell'immissione in ruolo le predette graduatorie andranno in coda (e non poteva essere diversamente) alle corrispondenti graduatorie nazionali permanenti compilate agli stessi fini ai sensi delle precedenti leggi e alle altre graduatorie, anch'esse nazionali permanenti, che verranno compilate per coloro che, in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno due anni di servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale.

Avremo così tre fasce di graduatorie nazionali, onorevoli colleghi (questo è un altro punto essenziale, caro collega Spigaroli; ed è qui la truffa, l'inganno organizzato ai danni degli stessi professori destinatari della legge), da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo nel limite dell'80 per cento (ridotto

al 70 dall'anno 1975-76) delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico. E precisamente:

1) Prima fascia:

a) le graduatorie nazionali permanenti compilate per effetto delle leggi 28 luglio 1961 n. 831 e 2 aprile 1968 n. 468, riguardanti le scuole secondarie di secondo grado. Le graduatorie della legge n. 831, per quanto riguarda le cattedre di italiano e storia negli istituti magistrali, di scienze nei licei, di disegno nei licei scientifici, di storia dell'arte nei licei classici, di francese, inglese e tedesco nei licei scientifici eccetera, sono, dopo dieci anni, ancora da esaurire. Le graduatorie della legge n. 468, riguardanti tutte le discipline delle scuole e istituti di secondo grado e per le quali hanno presentato domanda circa 80.000 persone fisiche, ciascuna delle quali con una media di quattro domande, sono ancora da approvare ed occorreranno decenni prima che possano esaurirsi;

b) sempre nella prima fascia, le graduatorie nazionali compilate ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, e successive integrazioni (leggi 20 marzo 1968 n. 327 e 7 ottobre 1969 n. 748) riguardanti tutte le materie di insegnamento nella scuola media. Le graduatorie della legge n. 603 risultano esaurite per gli abilitati fino alla sessione del 1965 per le lettere, la matematica, l'inglese, il francese e l'educazione fisica. Vi sono ancora 4.500 candidati però in attesa di nomina per l'educazione artistica, per l'educazione musicale, per il tedesco e lo spagnolo. Per le leggi nn. 327 e 748 (abilitati entro la sessione del 1967) le graduatorie non risultano ancora nemmeno tutte registrate. I candidati in esse iscritti sono circa 18 mila per tutte le materie. Ancora per la legge n. 603 (articolo 7, abilitazione riservata; l'articolo da lei citato, caro Spigaroli): devono aggiungersi 15 mila abilitati circa per le diverse materie (escluse le applicazioni tecniche) le cui graduatorie saranno prevedibilmente compilate per la fine del 1972. Sempre per la legge n. 603, relativamente alle applicazioni tecniche devono ancora essere formate

le graduatorie di oltre 20 mila aspiranti; ed anche per queste si prevede che la compilazione possa essere ultimata per la fine del prossimo anno 1972, mentre occorreranno anche qui decenni prima che si possa parlare di esaurimento di graduatorie;

2) seconda fascia di graduatorie, da aggiungere alle predette e riguardanti le materie di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado: quelle che verranno compilate dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della proposta di legge in discussione e che comprenderanno gli abilitati non iscritti in precedenti graduatorie. Nessuno sa ancora di quanti docenti saranno formate queste graduatorie; nessuno può prevedere quanti altri anni o decenni dovrebbero passare per la loro immissione in ruolo;

3) terza fascia, infine: le graduatorie che dal 1975, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, andranno ad essere compilate per gli abilitati dei corsi previsti dal disegno di legge al nostro esame. Qui forse il calcolo in decenni non è più sufficiente per una prospettiva di immissione in ruolo. E torna a questo proposito particolarmente eloquente e significativa la vignetta, cui accennava dianzi un collega, apparsa sull'organo sindacale della CISL-Scuola di Trento (ho citato la CISL e non la CISNAL); una vignetta che sintetizza egregiamente la situazione e che dimostra come ci siano finalmente dei professori che hanno capito il gioco. Essa è dedicata al senatore Spigaroli che di questo disegno di legge è tra i più autorevoli sostenitori, ma avrebbe dovuto essere dedicata per ragioni analoghe anche al senatore Codignola, cofirmatario del disegno di legge n. 822. Chiede dunque l'anonimo docente della vignetta al senatore Spigaroli che si faccia promotore del seguente emendamento al disegno di legge n. 822-B: « I partecipanti ai corsi che in vita non entreranno in ruolo potranno trasferire tale diritto ai loro legittimi eredi ».

Caro professore di Trento, io ho fatto il mio dovere. Spetta ora al senatore Spigaroli fare proprio l'emendamento da lei proposto.

Alla luce piuttosto sinistra di questa situazione, appare fin troppo evidente come il disegno di legge in esame costituisca nient'altro che una nuova spallata al già sconnesso edificio della scuola italiana (secondo la preoccupazione recepita dal senatore Limoni) ed un'autentica presa in giro — per non ripetere la parola truffa che è certo più calzante — nei confronti dei docenti destinatari.

Al fondo dell'attuale situazione di precarietà del personale della scuola secondaria c'è — si sussurra da qualche parte — un problema di spesa; un problema che non mi sembra sia affiorato nel corso della discussione, ma che condizionerebbe le illusorie scelte della maggioranza. Mancherebbero in sostanza i soldi per la sistemazione in ruolo dei 100.000 circa docenti non abilitati in atto di servizio. Ma intanto, onorevoli colleghi, si sprecano ben 42 miliardi per questi corsi inutili, ingombranti e fonte soltanto, per l'avvenire, di amare illusioni. Una somma, cioè, che risulta, a nostro avviso e secondo le proposte da noi formulate, sufficiente per la definitiva sistemazione in ruolo di abilitati e non abilitati attualmente in servizio. È infatti da tener presente che si sta parlando qui di personale già in servizio, in posizione di non licenziabilità, con l'intero trattamento economico ivi compresi i normali scatti biennali di stipendio, per la cui sistemazione in ruolo la differenza economica occorrente non è molto rilevante. Donde le nostre concrete proposte alternative che illustreremo in sede di discussione degli emendamenti e che ci sembrano idonee a chiudere un capitolo non certo glorioso della nostra scuola e ad aprirne definitivamente uno nuovo, nell'interesse di quella collettività nazionale troppo spesso dimenticata e per la quale invece la scuola è stata sempre ed è preordinata.

Ma torniamo alla spesa rilevantissima dei 42 miliardi preventivata per questi corsi. Trattasi, tra l'altro, a nostro avviso, di una spesa del tutto improduttiva perchè l'organizzazione e la strutturazione dei corsi, così come previsti, non riusciranno a qualificare meglio professionalmente gli attuali

insegnanti, e non certo per colpa di questi ultimi. Ho accennato anche agli interessi che si muovono dietro la facciata di questi corsi tanto ostinatamente voluti da determinati gruppi di potere che operano nella scuola e che fanno ovviamente capo alla maggioranza. È innegabile che, oltre ai molteplici interessi connessi all'organizzazione di carrozzoni di così rilevante portata e dimensione, vi siano anche dietro qualche sindacato, dietro qualche gruppo e anche dietro qualche autorevole persona grossi interessi editoriali. È ora di aprire il discorso su questo argomento, anche se non potrà essere approfondito in questa sede. Basti pensare, per il momento, alla distribuzione gratuita di testi pedagogici, psicologici, sociologici, didattici, culturali e professionali (peraltro già avvenuta in modeste proporzioni a Trento), agli oltre 100.000 frequentatori dei futuri corsi abilitanti per rendersene conto. È la continuazione del grosso capitolo dell'editoria ministeriale e scolastica che non è stato ancora sfiorato, ma che un giorno o l'altro — come è fatale — esploderà. Un grosso bubbone che riguarda la nomina delle commissioni per la scelta dei libri a livello ministeriale e di enti ad esso collegati da discutibilissime convenzioni per l'incremento delle biblioteche scolastiche, pubbliche e popolari e di cui non viene data, come pur sarebbe doveroso, alcuna pubblicità. Un grosso bubbone nel quale sono riuscite ad inserirsi in particolare, da alcuni anni a questa parte, talune ben note case editrici che, com'è ovvio, hanno eccessivi interessi anche all'attuazione di questi corsi abilitanti. Ci riserviamo di presentare nei prossimi giorni, sull'argomento, apposita interrogazione; ma intanto dobbiamo qui dire con energia che gli interessi delle case editrici e di enti e di persone ad esse collegate non sono nè possono essere evidentemente gli interessi del personale docente e tanto meno della scuola.

Anche sotto questo profilo, troviamo un nuovo e non marginale motivo per dire no al disegno di legge in esame e ai vari carrozzoni che esso copre, sottintende o vuole ancora istituire.

Un'ultima osservazione desidero formulare in ordine alla composizione del comitato di « esperti » di cui all'articolo 3 del disegno di legge e della commissione regionale di cui all'articolo 4. Nell'uno e nell'altro caso è prevista, secondo un vezzo divenuto ormai consuetudinario, la nomina di tre membri « scelti su designazione sindacale ». E non viene neppure precisato se le designazioni debbano essere fatte almeno dai sindacati della scuola; per cui, al limite, potrebbero essere fatte anche dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, con valutazioni e finalità puramente politiche ed extrascolastiche. Della commissione regionale, poi, è chiamato a far parte anche l'assessore regionale all'istruzione. È da rilevare in proposito, onorevoli colleghi, che i corsi abilitanti previsti dal presente provvedimento sostituiscono a tutti gli effetti l'esame di abilitazione che l'articolo 33 della Costituzione prevede come « esame di Stato » per l'esercizio professionale. L'organizzazione di questo esame, nella fattispecie, riguarda, almeno in teoria, la formazione dei docenti e l'accertamento della loro idoneità professionale: un compito quanto mai delicato ed importante che è e deve rimanere primario ed esclusivo dello Stato e che dovrà avere impostazione necessariamente unitaria. Non si comprende quindi a quale titolo possano entrare a far parte dell'organizzazione dei corsi in esame rappresentanti sindacali o di enti locali, nei quali ultimi in particolare prevalgono o possono prevalere interessi clientelari e politici sin troppo evidenti che nulla hanno a che vedere con la formazione dei docenti e con i corsi.

È vero che l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza delle regioni in un particolare tipo di istruzione, quella professionale. Ma la competenza è limitata appunto a questo settore, non può riguardare il personale docente se questo è reclutato e retribuito dallo Stato, e deve esercitarsi nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Sono questi i motivi, onorevoli colleghi, che ci hanno portato a dare in Commissione il nostro voto contrario al trasferimento

in sede deliberante del disegno di legge in discussione. Sono questi i motivi per i quali abbiamo espresso ed esprimiamo la nostra netta e pregiudiziale opposizione. Siamo d'altra parte profondamente convinti della bontà del nostro atteggiamento che riteniamo responsabile e sempre consono all'interesse generale del Paese, della scuola e del personale docente; a quell'interesse generale che, già seriamente compromesso da una politica scolastica dissennata che ha trasformato in questi ultimi anni la scuola italiana da istituzione educativa e formativa in una fabbrica di pezzi di carta inutili a livello discenti, viene oggi ulteriormente pregiudicato dal disegno di legge che la maggioranza si appresta a varare e con il quale si autorizzano soltanto, come si ripete, carrozoni clientelari largamente foraggiati, destinati ad estendere anche a livello docente la distribuzione di altri pezzi di carta ugualmente inutili. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Onorevoli colleghi, sarò molto breve. Pur essendo il mio Gruppo aperto ad ogni emendamento che possa utilmente modificare questo disegno di legge, dobbiamo, allo stato dei fatti, esprimere parere negativo. Non mi dilungherò sulle critiche di carattere settoriale. È stata fatta una serie di notazioni abbastanza giuste da parte dell'opposizione. Farò perciò solo alcune brevissime considerazioni generali. Innanzitutto — e questo è un fatto che sottolineiamo da tanto tempo — per ogni provvedimento del tipo di quello che stiamo esaminando scontiamo un peccato di origine, cioè la tendenza a risolvere con soluzioni parziali problemi che si trascinano da tanti anni. Lo ha detto lo stesso Ministro quando venne in Senato a discutere per la prima volta sulla riforma universitaria. Purtroppo abbiamo cominciato a lavorare in modo radicalmente sbagliato per ricostruire le strutture fondamentali della scuola; abbiamo cominciato dall'alto e non dal basso, dall'attico e non dalle fon-

damenta e questo è un difetto generale, per cui tutti questi provvedimenti settoriali dovrebbero costituire dei rattoppi, ma in pratica non si rattoppa niente perchè il disegno generale non è in nessun modo delineato.

Su questo piano non possiamo non fare una seconda annotazione che ci sembra determinante, ed è che il raccordo fra la riforma universitaria e questa specie di legge è difficilissimo. Basta pensare all'articolo 19 della riforma universitaria (che speriamo venga abbastanza rapidamente approvata dall'altro ramo del Parlamento e che, anche se tornerà a noi per un ulteriore esame, in sostanza speriamo possa essere varata al più presto) che evidentemente svuota di contenuto questa legge. Noi siamo aperti ad ogni modifica sostanziale che migliori questo provvedimento, ma allo stato attuale non possiamo non giudicarlo, e nella sua sostanza e nella sua forma, insufficiente e scarsamente valido. Se prevediamo che la riforma universitaria venga applicata entro un anno voi dovete dirmi cosa sarà possibile applicare seriamente di questa legge.

Lo stesso macchinoso sistema di organizzazione di corsi non può assolutamente essere in qualche modo fatto funzionare in breve tempo. Quindi c'è oltretutto questa grossa contraddizione di fondo.

Purtroppo la scuola seguita a vivere di espedienti, di misure precarie. Ed anzi vorrei dire all'oratore che mi ha preceduto che purtroppo il paragone con il calcio non è nemmeno valido perchè nel calcio le leggi sono ferree: se un giocatore ha giocato una sola partita non è trasferibile e comunque entro il primo novembre tutto è a posto.

D I N A R O . Era una battuta.

O S S I C I N I . D'accordo, ma purtroppo è una battuta che non rende nemmeno la drammaticità della situazione della scuola perchè nel calcio le cose sono organizzate molto bene: come ho detto, i trasferimenti vengono fatti a tempo.

B L O I S E . C'è il problema dei soldi . . .

O S S I C I N I . I soldi bisogna trovarli, collega Bloise. Io penso che uno Stato che riesce a trovare i soldi con il totocalcio possa trovarli anche per la scuola!

Dicevo dunque che il problema è grave e sono certo che il macchinoso sistema che ci viene sottoposto non lo può risolvere, anzi a mio avviso così com'è può creare soltanto delle speranze, delle illusioni e in fondo un certo disorientamento. Ripeto, non è una polemica pregiudiziale, ma è certo che, se esaminiamo seriamente il provvedimento di riforma universitaria che dobbiamo varare e questo disegno di legge, vediamo che vi è una mancanza di connessione e di coordinamento, che vi sono dei vuoti di organizzazione che non sono in nessun modo colmati. Non vorrei che con questo provvedimento illudessimo ancora la scuola e che poi in pratica non portassimo nulla a conclusione.

Come ripeto ancora, la nostra non è una opposizione pregiudiziale. Noi sentiamo delle grosse preoccupazioni di fronte ad un provvedimento di questo tipo che da un certo punto di vista tende anche a sanare delle situazioni umane che comprendiamo profondamente, che sono gravi e che da tanti anni sono collegate a speranze, ad illusioni e a delusioni. Non vorremmo perciò per rigidità, per formalismo non venire incontro a queste speranze. Ma non vogliamo nemmeno prendere in giro chi queste speranze nutre. Sfido chiunque a dimostrarmi, come ho detto, come questo sistema macchinoso possa funzionare seriamente. Io sono insegnante e anche come professore universitario ho partecipato a tanti corsi di aggiornamento e so come funzionano: sono estremamente complessi anche quando vi sono poche persone; figuriamoci quando centinaia di migliaia di persone debbono essere organizzate in questo modo! Tanto più tenendo presente, ripeto, che entro un anno la riforma universitaria dovrebbe entrare in funzione e che l'articolo 19 svuota completamente di contenuto questo provvedimento.

Pertanto noi siamo pronti ad accettare ogni modifica sostanziale che renda questa legge valida; così come è, lo dico onestamente, non pare a noi che possa in alcun

modo funzionare. Ed allora nonostante tutto, nonostante i grossi problemi che ad esso sono collegati, per ora non possiamo in nessun modo essere favorevoli ad un provvedimento di questo tipo.

SPIGAROLI. E cosa fate per quelli che non sono abilitati?

OSSICINI. L'ho detto: si modifichi questa legge in modo che sia funzionale. Noi vogliamo venire incontro ai bisogni e alle speranze della scuola, ma se ci presentate un provvedimento che tecnicamente non funziona non lo possiamo approvare. La nostra mi pare che non sia una opposizione pregiudiziale, ma se si fa un'organizzazione che non funziona è come se non la si facesse, e questo noi in coscienza non lo possiamo accettare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

GERMANÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo posto al nostro esame è l'ulteriore riprova, se di riprove del genere avessimo ancora bisogno, del modo confuso, discontinuo, demagogico con cui la maggioranza di centro-sinistra conduce la politica scolastica. A dimostrarlo giovano le seguenti osservazioni sul testo del disegno di legge in oggetto. Ci troviamo ancora una volta in presenza di un provvedimento « ponte » e cioè di un provvedimento transitorio in quanto si dice espressamente che la durata è limitata al periodo che va dal 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1974, termine, questo, che sembra sia stato stabilito per evitare una *vacatio* in questo settore sino all'entrata in vigore di altre norme concernenti nuove tecniche di formazione per il personale docente. È da presumere che si sia tenuta presente l'attuazione della riforma universitaria: com'è noto il relativo disegno di legge, attualmente all'esame della Camera, prevede, nell'articolo 19, corsi annuali di formazione pedagogica per i laureati che intendono abilitarsi e che si concludono con una prova di accertamento avente valore di esame di Stato. Non si vede quindi la ragione

di mandare innanzi questo disegno di legge che dovrebbe avere efficacia soltanto fino al 30 settembre 1974 quando è da presumere che con l'inizio del prossimo anno accademico entri in vigore la riforma universitaria la quale prevede, come si è detto, una nuova procedura, completamente diversa per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento escusivamente nell'ambito universitario.

Abbiamo poi forti dubbi sulla costituzionalità del provvedimento. Come è noto, la Costituzione prescrive, al penultimo comma dell'articolo 33, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, gli esami di abilitazione, recentemente soppressi, erano esami di Stato. Come si è già detto, anche l'articolo 19 del testo della riforma universitaria prevede espressamente — anche se ciò costituisce, a nostro avviso, un grave errore — che il superamento delle prove conclusive dei corsi per la formazione pedagogico-didattica degli insegnanti abbia valore di esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

L'esigenza di carattere costituzionale che prevede un esame di Stato al termine dei corsi di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge non si è neppure presentata agli elaboratori dello stesso i quali hanno statuito che l'abilitazione si consegue dopo il superamento di una prova di accertamento, che, ovviamente, non può avere nè sostanza nè valore d'esame di Stato.

Per quanto riguarda il punto centrale del provvedimento, e cioè la sostituzione dei corsi abilitanti all'attuale sistema degli esami di abilitazione, dobbiamo dire di essere in linea di massima d'accordo. Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto anche in occasione della discussione della mozione sulla scuola avvenuta in Senato il 3 marzo 1969 che gli esami di abilitazione e gli esami di concorso per l'ingresso nei ruoli, così come erano organizzati fino a poco tempo fa, costituivano una duplicazione inutile e che i due momenti, il momento dell'accertamento delle qualità necessarie per bene svolgere la funzione dell'insegnamento sul piano pedagogico-didattico ed il momento dell'accertamento della specifica preparazione professionale, possono essere distinti sia per evi-

tare la anzidetta duplicazione, che comporta perdita di tempo, aggravio per l'erario, varie incidenze negative sul funzionamento della scuola, sia per accelerare i tempi per la sistemazione in ruolo di quanti intendano dedicarsi all'insegnamento.

Abbiamo anzi sostenuto — ed abbiamo presentato al riguardo appositi emendamenti al citato articolo 19 del disegno di legge di riforma universitaria — che sarebbe quanto mai opportuno che le università, oltre ad organizzare corsi annuali di formazione pedagogica per i laureati, organizzassero anche corsi biennali per studenti universitari aspiranti all'insegnamento in modo che essi siano posti in grado, non appena conseguita la laurea, di sostenere gli esami finali per l'abilitazione. I concorsi a cattedra dovrebbero essere svolti per soli esami. Così si brucerebbero le tappe per la immissione nei ruoli dell'insegnamento e si potrebbe eliminare una delle più gravi deficienze della scuola di oggi che è stata ed è costretta a fronteggiare l'apprezzabilissimo fenomeno della esplosione scolastica con personale molto spesso non sufficientemente qualificato.

Fatte queste premesse necessarie, dobbiamo rivolgerci due domande di fondo sul punto centrale del provvedimento, domande dalla cui risposta dipende il nostro atteggiamento in merito al disegno di legge: qual è la precisa natura dei corsi previsti dal disegno di legge? Tali corsi sono da considerarsi corsi seri e tali da riuscire allo scopo di porre in grado il personale docente che li frequenti e che superi le prove terminali di svolgere efficace azione educativa e didattica nella comunità scolastica?

Prima domanda: natura dei corsi. Non sembra che i corsi siano diretti a formare esclusivamente sul piano pedagogico-didattico i docenti non di ruolo aspiranti all'abilitazione. Infatti non si è riusciti ad operare un taglio netto tra la preparazione strettamente pedagogica e la preparazione professionale, come è dimostrato dalla formulazione del terzo comma dell'articolo 1. Se si vuole veramente porre in essere una nuova disciplina per l'abilitazione occorre attuare una precisa distinzione tra la preparazione sul piano pedagogico-didattico e la preparazione sul piano professionale. Poichè questa sepa-

razione non c'è, la risposta alla domanda è negativa.

Seconda domanda: se i corsi siano seri. Stando alla formulazione del quarto comma dell'articolo 1 la risposta alla domanda è decisamente negativa. Infatti per quanto riguarda il contenuto dei corsi e le prove conclusive ci troviamo in presenza di procedure estremamente facilitanti. Noi riteniamo che il nuovo sistema di accertamento di cui trattasi debba essere attuato mediante lo svolgimento di prove scritte ed orali (le prove scritte dovrebbero essere anonime come avviene in tutti i concorsi) che offrano la massima garanzia di serietà e di obiettività. Con il sistema previsto dal presente disegno di legge è da presumere che tutti i frequentatori di corsi abilitanti conseguiranno il titolo finale di abilitazione.

C'è poi un altro punto che merita di essere considerato ed è quello che riguarda il pratico svolgimento dei corsi sia per quanto concerne il corpo docente, sia per quanto concerne coloro che dovranno frequentarli e che sono anche essi docenti.

Da calcoli eseguiti da esperti i corsi abilitanti potrebbero interessare oltre 100.000 persone. Perciò, per quanto possa essere distribuito nelle varie province, il numero dei partecipanti ai singoli corsi resta sempre notevole. Di conseguenza, se i corsi abilitanti avranno un minimo di serietà, non potranno svolgersi tutti e sempre nelle ore pomeridiane (si pensi al tirocinio guidato che è presumibile abbia luogo solo e prevalentemente nelle ore pomeridiane).

Secondo noi si dovrà provvedere a sostituire con supplenti i docenti non di ruolo che dovranno frequentare i corsi. Sarà quindi indispensabile ricorrere ad un cospicuo numero di supplenti con l'effetto di introdurre nella già tanto disordinata vita della scuola un altro elemento di grave turbamento.

I nostri rilievi su questo punto ci inducono ad insistere perchè l'organizzazione dei corsi abilitanti sia affidata esclusivamente alla università, come previsto dal disegno di legge di riforma universitaria.

I tre primi articoli del testo del disegno di legge costituiscono la premessa — e ver-

rebbe voglia di dire l'alibi — alla normazione relativa alla immissione in ruolo senza limiti di tempo di coloro che siano semplicemente abilitati e che quindi vengono con ciò stesso autorizzati a sottrarsi allo sforzo richiesto da ogni serio concorso. Siamo favorevoli ad un provvedimento di sanatoria attuato *una tantum* che preveda la sistemazione in ruolo di quanti, abilitati, siano in possesso di un incarico ed abbiano insegnato per due anni. Potremmo anche essere favorevoli, per le contingenze eccezionali dell'attuale situazione della scuola media, all'immissione nei ruoli di quanti abbiano già conseguito l'abilitazione, pur senza avere insegnato, ma siamo decisamente contrari alla introduzione di un sistema permanente di sanatoria per gli abilitati perchè ciò significherebbe in sostanza prevedere due vie normali o stabili per l'immissione nei ruoli: una via attraverso i corsi abilitanti più una certa anzianità di servizio ed una seconda via attraverso il concorso per titoli ed esami senza che sia necessario il requisito del servizio scolastico.

Essendo stato riservato, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, il 70 per cento del numero totale delle cattedre vacanti agli abilitati in possesso di una modesta anzianità di servizio scolastico iscritti nella graduatoria ad esaurimento, solo il 30 per cento delle cattedre stesse resta riservato ai normali concorsi a cattedre per titoli ed esami. Tale aliquota è poi destinata ad essere elevata al 50 per cento a far tempo dal 1° ottobre 1975.

Quel che al riguardo occorre rilevare è che la riserva sino al 1975 di una così modesta aliquota di posti da ricoprire con la procedura normale dei concorsi colpisce soprattutto i giovani appena laureati che troveranno tutti o quasi tutti i posti occupati dai già abilitati o da quelli che conseguiranno, mercè la nuova procedura, l'abilitazione a mano a mano che compiranno il quadriennio di servizio. Dal 1975 in poi le cose sono destinate a migliorare; ma è evidente che i giovani laureati aspiranti all'insegnamento si troveranno sempre in condizione di svantaggio rispetto ai meno giovani o ai più anziani, condizione che, d'altra parte, non si potrebbe dire quanto sia conforme al dettato co-

stituzionale che non consente situazioni di disparità.

Ad ogni modo l'impostazione di questa parte del disegno di legge in esame contrasta proprio con quella nuova politica che si vorrebbe fare nei confronti dei giovani nel senso di incoraggiarli ad inserirsi nella società e nel mondo operativo e non già ad ostacolarli come invece sostanzialmente si fa con il provvedimento che stiamo esaminando.

Conclusivamente il nostro pensiero sul disegno di legge è il seguente. In via generale siamo favorevoli ai corsi abilitanti purchè siano corsi seri e si concludano con autentiche, serie, obiettive prove di esame. Siamo contrari all'organizzazione dei corsi così come è prevista dal presente testo del disegno di legge; consideriamo di gran lunga preferibile la normazione dell'articolo 19 della legge di riforma universitaria e perciò riteniamo che anzichè dar corso al presente disegno di legge, per quanto riguarda il nuovo sistema delle abilitazioni, sarebbe meglio attendere il varo del disegno di legge della riforma universitaria il quale — se non si riaccenderà la disputa in seno ai partiti della cosiddetta coalizione di centro-sinistra — dovrebbe essere varato per l'inizio del prossimo anno accademico.

In molte occasioni abbiamo espresso il nostro avviso contrario ai provvedimenti di carattere speciale per l'immissione nei ruoli di personale che non abbia superato il severo vaglio dei concorsi così come è costretto a superarlo tutto il personale che aspira ad essere immesso nei ruoli dello Stato. Si può concordare con una sanatoria limitata al personale attualmente abilitato, ma non si può concordare con la stabile adozione del sistema previsto dal testo in esame che praticamente assegna la metà dei posti di ruolo al personale semplicemente abilitato con la procedura facilitante sulla quale ci siamo soffermati e l'altra metà per concorsi creando situazioni di disparità non consentite dalla Costituzione.

D'altronde tutte le leggi eccezionali che sono state approvate in questi ultimi anni (831, 603 e 468) non sono operanti con grande disappunto di numerosissimi docenti interessati. I liberali ritengono che a tale di-

sagio non si dovrà aggiungere altro provvedimento che per necessità di cose sarà demagogico e provocherà, perchè non attuabile, proteste, lamentele ed agitazioni nel campo della scuola secondaria.

Nel testo del disegno di legge dovrebbe essere precisato che, una volta sistemato il ruolo con un provvedimento di sanatoria il personale sopra accennato, tutto l'altro personale docente che voglia entrare nei ruoli deve sottoporsi ad un duplice esame: esame di abilitazione con il nuovo sistema introdotto dal disegno di legge ed esame di concorso per soli esami per ottenere il posto di ruolo.

Deve essere stabilita una netta distinzione tra esame di abilitazione ed esame di concorso per entrare nei ruoli: il primo deve essere esclusivamente diretto all'accertamento delle capacità ed attitudini per insegnare; il secondo deve esclusivamente essere diretto all'accertamento della preparazione professionale. Nel nuovo sistema, secondo noi, dovrebbero essere del tutto aboliti i titoli. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

BELOTTI, COLLEONI, VALSECCHI Athos, TORELLI, BUZIO, PELLA, BALDINI, BURTULO, ACCILI, NICCOLI, FALCUCCI

Franca, SPIGAROLI, PALA, RICCI, LIMONI, SPATARO, PICCOLO, DALVIT, BRUGGER, BERLANDA, NOÈ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per richiamare all'attenzione del Governo la ampiezza e la gravità della crisi che affligge, con tendenze marcatamente peggiorative, più di ogni altra, l'industria cotoniera italiana.

Su 100.000 dipendenti in forza nelle aziende cotoniere italiane, circa 30.000 figurano sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto. Nella provincia di Bergamo, nella quale circa due terzi del territorio è montano o collinare, quindi ad agricoltura particolarmente povera, dei 15.000 dipendenti in forza nelle aziende cotone, 1.552 sono attualmente sospesi a zero ore e 7.532 lavorano ad orario ridotto. Nella Valle Seriana, l'arteria tessile cotoniera industrialmente più viva della bergamasca, su 10.200 dipendenti in forza nelle aziende cotone, ben 6.500 sono sospesi a zero ore o lavorano ad orario ridotto. Preoccupanti fenomeni di paralisi progressiva della produzione e dell'occupazione si vanno registrando in crescendo nelle zone del Nord d'Italia, tradizionalmente più fiorenti per l'apporto delle industrie tessili e di quelle cotone in particolare.

Lo stato di crisi generale settoriale, ai fini delle integrazioni salariali straordinarie previste dalla legge n. 1115, è stato riconosciuto con decreto del 15 maggio 1971 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Quella che appare non ulteriormente dilazionabile è l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge d'iniziativa governativa per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'industria tessile, approvato dal Senato fin dall'autunno 1969, provvedimento rimasto fermo alla Camera per l'opposizione di una centrale sindacale dei lavoratori, opposizione che risulterebbe ora, almeno parzialmente, rientrata. Nel frattempo, nell'area comunitaria sono state perfezionate speciali provvidenze legislative a sostegno delle industrie tessili, già da anni operanti in Francia ed in Olanda, ed è in corso di approvazione un intervento legislativo in favore dell'industria tessile belga. Lo stesso programma di politica economica approva-

to dalla competente Commissione della CEE il 22 luglio 1971 (il cosiddetto « documento Spinelli ») sollecita pubblici interventi atti a favorire la ristrutturazione industriale nel settore tessile.

Le conseguenze del grave ritardo nell'approvazione in sede parlamentare delle provvidenze legislative settoriali sono divenute, nel frattempo, più drammatiche per le difficoltà incontrate dalla finanziaria GEPI ad effettuare interventi di salvataggio nel settore tessile.

Si aggiungano, come fattori di aggravamento della crisi, gli aumenti nel costo del lavoro e del denaro, le restrizioni creditizie, l'elevazione delle aliquote degli interessi di mora per ritardati versamenti dei contributi previdenziali, la diminuita capacità di esportazione dei prodotti tessili, la forte ripresa delle importazioni di cotonate da ogni Paese del mondo (anche ad un prezzo medio inferiore a quello della materia prima, come nell'importazione di tessuti dagli USA) e l'impossibilità di autofinanziamento d'impresa.

Gli interpellanti rilevano, infine, che negli ultimi provvedimenti congiunturali, in relazione al carattere strutturale della crisi nei tessili, non figurano provvidenze settoriali apposite. (interp. - 501)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — L'interrogante, facendo seguito all'interpellanza n. 468 ed alle interrogazioni orali n. 1974 e n. 1477, che ancora attendono una risposta, chiede di sapere:

se il Ministro è a conoscenza del fatto che l'autorità militare si è rifiutata di dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica con il quale, in data 22 gennaio 1970, su conforme parere del Consiglio di Stato, si accoglieva il ricorso dell'ex allievo

dell'Accademia militare di Modena, Giorgio Donati, tendente ad ottenere la denegata nomina a sottotenente di complemento;

se ritiene che tale atteggiamento dell'autorità militare possa essere ispirato dal fatto che il Donati non gode dell'amicizia di noti ambienti militari che ancora fanno capo all'ex comandante dell'Arma dei carabinieri, generale De Lorenzo;

quali provvedimenti intende assumere nei confronti di coloro che — come risulta dalla lettera del Distretto militare di Viterbo (foglio n. 23-M/4 del 28 agosto 1971) — si sono rifiutati di dare esecuzione ad un decreto della suprema magistratura della Repubblica e se non intende, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, accertare se nei loro confronti non ricorrano, anche in base a tutti i precedenti del caso Donati, vari estremi di reato, fra i quali quelli previsti dagli articoli 195, 43 e 47, n. 2, del CPMP, dagli articoli 196 e 47, nn. 2 e 4, del CPMP, e dall'articolo 323 del CP per rifiuto di eseguire il decreto. (int. or. - 2512)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone, ANTONICELLI, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PELLICANÒ, PIOVANO, FARNETI Ariella, ZUCCALA, CASTELLACCIO, CODIGNOLA, BERGAMASCO, GERMANÒ. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia vera la notizia secondo la quale il Ministero degli affari esteri avrebbe deciso di non dare più corso alle azioni per il recupero delle opere d'arte trafugate dai nazisti e di chiudere, pertanto, la delegazione all'uopo costituita;

se i Ministri interrogati siano consapevoli della pessima impressione che ciò potrebbe destare presso gli studiosi italiani e stranieri, quando è ormai nota l'esistenza di un documentato catalogo delle opere tuttora mancanti nel numero di circa 2.000. (int. or. - 2513)

VENTURI Lino, DI PRISCO, TOMASSINI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare con sollecitudine in relazione alla gravissima situazione che si è verificata a seguito dell'accertata e ripetuta violazione degli obblighi di concessione da parte del complesso « Zeppieri » (autolinee ALA, SAR, ATAL) e del gruppo « Albicini » (autolinee « Nespoli-Albicini », SANA, « Perconti »).

Tale situazione ha portato i lavoratori dipendenti a proclamare una serie di scioperi, alcuni dei quali a tempo indeterminato, ed uno sciopero generale regionale, previsto per oggi, 5 ottobre 1971, al fine di ottenere la revoca delle concessioni delle suddette autolinee.

Gli interroganti, in particolare, rilevano la fondatezza della richiesta, poichè i concessionari non hanno più, così come vuole la legge, i requisiti morali, tecnici e finanziari per gestire un servizio di pubblico interesse, in quanto:

1) le carenze di organico, già denunciate dai sindacati, portano ad una continua limitazione o soppressione di corse, con conseguente sguarnizione dei servizi;

2) il materiale rotabile utilizzato offre scarsissime garanzie di efficienza;

3) le continue inadempienze contrattuali, la violazione delle leggi e degli accordi sindacali e le relative gravi rappresaglie dei datori di lavoro, costringono i lavoratori a giustificate lotte che provocano conseguenti gravi disagi ad essi ed ai cittadini utenti.

I tre punti indicati hanno determinato quasi tutti i comuni interessati del Lazio a chiedere, essi stessi, al Ministero competente la revoca delle concessioni a « Zeppieri » e ad « Albicini » e la pubblicizzazione dei relativi servizi, in linea con le richieste più volte avanzate dalle tre organizzazioni sindacali di categoria e dalle camere del lavoro.

Nel quadro sopraindicato, si inserisce il recente comportamento della società « Zeppieri » che ha indebitamente trattenuto, con pretestuosi motivi, quasi il 50 per cento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Gli interroganti, pertanto, insistendo sull'urgenza dell'intervento ministeriale, rilevano come ormai, dopo anni di denunce, il

problema non può più essere affrontato e risolto in sede tecnica, per comporre singole inadempienze, ma investe la responsabilità politica di una scelta (divenuta indilazionabile nell'interesse dei lavoratori e degli utenti) volta all'immediata revoca delle concessioni a « Zeppieri » e ad « Albicini », come inizio della pubblicizzazione dell'intero settore. (int. or. - 2514)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PREMOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle Raccomandazioni nn. 173, 188 e 200, approvate dall'Assemblea dell'UEO, in cui si richiede di apportare dei miglioramenti a favore dei funzionari di detta istituzione e di altri organismi analoghi, e tenuto presente che il Consiglio dell'UEO, nelle sue risposte, ed il ministro Rippon, nella dichiarazione fatta davanti all'Assemblea il 16 giugno 1971, hanno precisato che i lavori preparatori sono attualmente condotti con diligenza, si chiede se il Governo italiano possa, dal canto suo, fare il possibile perchè si giunga ad una formulazione definitiva di detti regolamenti, che sono in cantiere sin dal 1959.

Inoltre, dato che, nel quadro dell'UEO e su domanda del Consiglio dei ministri, è stato intrapreso uno studio del problema dell'armonizzazione delle condizioni dei funzionari nazionali distaccati, l'interrogante gradirebbe conoscere a quale punto si trovi tale studio, i risultati dell'esame svolto dal Comitato di esperti indipendenti circa le strutture e gli statuti del personale delle organizzazioni analoghe, nonchè quando si prevede possa procedersi alla relativa pubblicazione. (int. scr. - 5888)

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponde a verità quanto viene asserito dalle associazioni sindacali dei ferrovieri del P.V. di Venezia S.L. e Mestre a motivazione dei ritardi di 30 minuti realizzati sui treni di competenza, e cioè che le mense aziendali offrirebbero cibo scadente così da provocare

intossicazioni, gastriti, ulcere ed altre indisposizioni e che i prezzi ivi praticati, inoltre, intaccerebbero del 20 per cento la retribuzione di quanti, per ragioni di servizio, sono obbligati a servirsi delle mense aziendali. (int. scr. - 5889)

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che i lavoratori in partenza dalla stazione di Cava de' Tirreni e diretti a Napoli sono obbligati a servirsi del treno n. 820, proveniente da Taranto, che è abitualmente in ritardo, e che, pertanto, i medesimi possono raggiungere il posto di lavoro solamente con il treno n. 2934, in partenza alle ore 6,11;

considerato che il predetto treno è preceduto, invece, dal treno n. 608, in partenza da Nocera Inferiore alla stessa ora, e che, pertanto, a causa del rilevante numero di convogli in transito sulla linea, il treno numero 2934 è sempre in notevole ritardo rispetto a quello che lo precede da Nocera (n. 608),

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga di dover autorizzare i lavoratori in partenza da Cava de' Tirreni a servirsi del treno n. 608, che si reca ogni mattina alle ore 6,01 da Cava de' Tirreni a Nocera Inferiore fuori servizio.

La richiesta autorizzazione consentirebbe a quei lavoratori di raggiungere effettivamente il posto di lavoro almeno mezz'ora prima rispetto al tempo medio che essi impiegherebbero con il convoglio n. 2934, abitualmente in ritardo. (int. scr. - 5890)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare l'attuazione del restauro della chiesa di San Domenico, sita in Castelvetro (Trapani), dal momento che già da tempo la Cassa per il Mezzogiorno, con lungimirante visione degli interessi culturali e turistici dei comprensori di sviluppo individuati nelle regioni meridionali, ha provveduto a promuovere ed a finanziare le opere necessarie affinché sia al più presto superato il distruttivo ed incivile abbandono nel quale versa detta chiesa e, in

particolare, il suo complesso di pregevolissimi stucchi. (int. scr. - 5891)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il restauro della pregevole chiesa di San Michele in Mazara del Vallo e per la tutela del circostante ambiente, già intaccato da assurde costruzioni, contrastanti con le caratteristiche del centro storico di detta città, giustamente orgogliosa delle sue glorie passate e della sua attuale vitalità economica e sociale. (int. scr. - 5892)

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'insufficienza di fondi per l'accoglimento delle legittime richieste di pre-salario degli studenti universitari di Palermo, i quali, in altissima percentuale, resteranno privi di tale beneficio pur essendo in possesso dei requisiti richiesti.

Per conoscere, inoltre, i motivi per i quali prevalentemente le università del Mezzogiorno si trovino in analoghe difficoltà. (int. scr. - 5893)

CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il grave problema delle carceri di Marsala.

Pur essendo detta città ormai sede di un Tribunale, il carcere giudiziario è alloggiato nel peggiore dei modi, in vetusti ambienti, niente affatto corrispondenti ai criteri ed alle norme dell'attuale sistema carcerario italiano.

L'interrogante sottolinea che la costruzione — che si impone — del nuovo carcere giudiziario di Marsala renderà disponibile l'attuale sua sede, che va liberata dalle costruzioni aggiuntesi nel tempo e ripristinata come parte delle storiche costruzioni difensive di detta città. (int. scr. - 5894)

PREMOLI, VERONESI, BALBO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che nei giorni fra lunedì 20 e sabato 25 settembre 1971, durante uno sciopero in-

detto nella provincia di Treviso dalle organizzazioni sindacali della CISL, della CGIL e della UIL nel settore dei lavoratori agricoli, si verificarono gravi, ripetuti episodi di violenza su persone e cose;

che, in particolare, squadre di attivisti — reclutati anche fra elementi estranei al settore — invasero più aziende agricole, penetrandovi contro la volontà di chi aveva il diritto di opporvisi, alla ricerca, nei terreni e nelle pertinenze, di lavoratori non scioperanti;

che questi ultimi, ancorchè numerosi, in quanto lo sciopero predetto raccolse ben pochi consensi, furono ovunque costretti, con minacce, ingiurie e talora anche con violenze fisiche, a darsi alla fuga;

che dette squadre erano guidate da ben noti sindacalisti della CISL e della CGIL, che si spostavano a mezzo di autovetture in colonna, cui si unirono, in taluni casi, anche dei pullman;

che gli aggressori non operarono mai in numero inferiore alle 60-70 persone;

che di tale situazione, suscettibile di conseguenze anche assai gravi, erano state informate tutte le competenti autorità provinciali — prefetto, questore, comando carabinieri — dalle quali si ebbe formale promessa che si sarebbe energicamente provveduto alla tutela del diritto alla libertà del lavoro, all'inviolabilità del domicilio ed alla integrità fisica;

che, viceversa, gli interventi operati dalla forza pubblica furono del tutto insufficienti per l'irrisorio numero degli agenti inviati, talchè a nulla valse il coraggio e l'abnegazione di dette forze, impedita a far valere il diritto ed a procedere ad arresti, pur nella constatata flagranza di reato;

che, pertanto, le citate squadre di attivisti poterono scorrazzare impunemente nella provincia di Treviso, ancorchè le autorità conoscessero perfettamente i responsabili istigatori, sia attraverso gli esposti ricevuti, sia attraverso le indicazioni ottenute tramite le targhe degli autoveicoli impiegati nelle varie azioni,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente di

tali fatti e, in caso affermativo, per quali motivi non siano state predisposte dai responsabili dell'ordine pubblico tutte quelle indispensabili misure atte ad impedire il ripetersi delle violenze, misure oltre tutto facilmente adottabili mediante l'impiego delle forze di stanza in vicine province (ad esempio, Venezia e Belluno) dove lo sciopero predetto non diede luogo ad alcun disordine. (int. scr. - 5895)

CELIDONIO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per essere informato se, nello spirito della riforma scolastica, la cui attuazione comporta l'impegno di realizzarla su un piano di concretezza, anche se gradualmente e responsabilmente in relazione alle difficoltà finanziarie aggravate dallo stato congiunturale in atto, è previsto un primo intervento allo scopo di procedere allo sdoppiamento delle scuole medie inferiori e superiori, onde consentire, anche se in due turni, che l'insegnamento sia assicurato a scolaresche non eccedenti un numero di allievi superiore a 25 unità per ogni classe.

Quanto sopra si reclama non solo per garantire un maggiore coefficiente di profitto negli studi, ma, altresì, per assorbire un maggior numero di docenti, i quali, al contrario, sono esposti al danno di un disimpegno professionale e di una conseguente disoccupazione. (int. scr. - 5896)

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione che si è venuta a determinare in alcune zone di alta collina della provincia di Bologna a seguito dell'eccezionale siccità primaverile ed estiva che ha provocato la perdita di gran parte della produzione foraggera che costituisce il prodotto-base di molte aziende agrosilvo-pastorali fondate essenzialmente sull'allevamento zootecnico di bovini da carne di razza romagnola, cosicchè i titolari delle aziende stesse, in carenza di immediati interventi di sostegno, stante anche il fatto che i prezzi di mercato del foraggio hanno raggiunto livelli altissimi, devono orientar-

si a svendere per il macello bovini selezionati ed adatti al pascolo, realizzando così la distruzione di un patrimonio produttivo altamente qualificato.

Per conoscere, pertanto, come il Governo intenda urgentemente intervenire con provvidenze atte a far fronte all'eccezionale gravità della situazione. (int. scr. - 5897)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere:

se corrisponde a verità la notizia, apparsa sulla stampa quotidiana, relativa alla decisione di mettere in liquidazione l'Ente per la ricerca fondamentale, ESRIN, con sede a Frascati;

quali sarebbero i motivi addotti dall'ESRO per giustificare la decisione in parola, tenuto conto e dell'esiguità della spesa nel contesto delle spese generali di ricerca dell'ESRO e del contributo finanziario che l'Italia dà all'ESRO stesso;

quali iniziative il Governo italiano intende prendere e quali provvedimenti ritiene di dover adottare perchè sia revocata la decisione suddetta, in vista anche degli interessi scientifici ed economici che l'Italia dovrebbe far valere proprio in un settore di vitale importanza della politica aerospaziale e delle telecomunicazioni. (int. scr. - 5898)

SEMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già interp. - 344) (int. scr. - 5899)

SEMA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — (Già interp. - 360) (int. scr. - 5900)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in relazione alla denunciata costruzione di edifici sulla fascia costiera di Cetraro, in provincia di Cosenza, tra le Grotte di Sant'Angelo e le Grotte dei Rizzi.

La denuncia di tali costruzioni abusive risulta fatta, con lettera in data 2 luglio 1971, dal direttore del periodico « Magna Graecia », Tanino De Santis, al sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, architetto Angelo Calvani, e ribadita in un esposto al procuratore della Repubblica, inviato dallo stesso De Santis il 18 settembre 1971.

Entrambi i documenti citati sono stati pubblicati dal periodico « Magna Graecia » nel fascicolo 7-8, in data luglio-agosto 1971, sotto l'intitolazione: « Scandalo a Cetraro - Nonostante il vincolo paesistico si è fatto scempio di uno degli angoli più suggestivi della costiera tirrenica cosentina ».

Con particolare riferimento alle norme della legge-ponte, l'interrogante sottolinea la possibilità che siano demolite le costruzioni realizzate senza licenza edilizia o con licenza edilizia irregolare. (int. scr. - 5901)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita attuazione del restauro della chiesa e del campanile di S. Giuliano, che costituiscono il più significativo monumento della città di Erice (Trapani).

L'interrogante fa presente che al riguardo da tempo è previsto il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, onde il ritardo che si lamenta nell'inizio delle opere sarebbe da ascrivere all'Amministrazione delle belle arti, la quale certamente non vorrà accollarsi la responsabilità del crollo di detto campanile, la cui statica desta preoccupazioni gravi. (int. scr. - 5902)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per attuare i lavori, rientranti nell'ambito della competenza del suo Dicastero ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, per il consolidamento della chiesa del Carmine in Marsala.

Si fa notare che per il pregevole campanile a forma ottagonale e per il pronao ed il loggiato della facciata, il Ministero della pubblica istruzione non può procedere alle ope-

re di restauro se il Genio civile non provvede ai lavori di consolidamento di cui sopra. (int. scr. - 5903)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la triste situazione in cui versa la collina di Monsummano, in Toscana, una volta pregiata per la sua verde bellezza ed ora avviata a distruzione dalle mine e dalle macchine di cave, che mettono in pericolo anche i resti della rocca romana esistenti in sommo del colle. (int. scr. - 5904)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali sono le cause — a prescindere dai certamente non rari scioperi — dei frequenti ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli dell'« Alitalia », soprattutto sulle linee nazionali.

Il loro verificarsi, oltre che danneggiare gli utenti, contribuisce non poco a quella diffusa sensazione di abbandono nel disordine e nell'irresponsabilità che molto nuoce, nell'opinione pubblica, al prestigio degli ordinamenti democratici. (int. scr. - 5905)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la normale funzionalità dei trasporti ferroviari da e per la Sicilia, e ciò specialmente con riferimento al rispetto degli orari dei treni viaggiatori, all'efficienza dei convogli ed alla manutenzione e pulizia delle carrozze.

Le eleganti, invero, nuovissime uniformi del personale sono in troppo grave contrasto con le arcaiche strutture di certe linee, come la Palermo-Trapani, e con i modi di gestione, comportanti lenti, lunghissimi treni, nei quali migliaia di lavoratori non trovano un posto a sedere. (int. scr. - 5906)

TERRACINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che, stante il breve tempo a disposizione, il decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante il titolo « Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite », nonché il decreto ministeriale 4 luglio 1970, recante le disposizioni per l'applicazione di detto decreto, non hanno potuto avere generale osservanza ed applicazione, e che, pertanto, innumerevoli agricoltori non potrebbero attenersi alle scadenze in essi disposte, ed in specie a quella del 10 ottobre 1971, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale citato, il Ministro non ritenga di concedere una proroga adeguata al fine di non far incorrere gli interessati nelle sanzioni previste, le quali, nel caso, apparirebbero ingiustificate. (int. scr. - 5907)

MINNOCCI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se, a seguito della recente approvazione della legge recante norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno, ritengono che possa essere finalmente realizzata la strada Sora-Isola del Liri-Frosinone, così come era previsto nel primo piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, come è nelle indicazioni dello schema di piano di sviluppo economico della regione laziale e come è nelle attese dell'intera popolazione della provincia di Frosinone che, nella realizzazione di tale infrastruttura, giustamente vede un presupposto indispensabile per ogni futuro sviluppo economico e sociale. (int. scr. - 5908)

ALBARELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intendono dare spiegazioni sulla vicenda del salumificio di Cologna Veneta, in provincia di Verona, costruito sotto l'egida del Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali — e della Direzione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, Ente di sviluppo in agricoltura.

Il salumificio in parola è stato edificato nelle adiacenze della « Zo-Co » (Cooperativa zootecnica colognese) e potrebbe dare lavoro a circa 70 dipendenti, ma, sebbene sia terminato in ogni sua parte (per un costo di un miliardo di lire circa), non viene messo in funzione.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere il motivo per il quale gli attuali dipendenti della « Zo-Co » attendono inutilmente da un anno il pagamento degli assegni familiari. (int. scr. - 5909)

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le conclusioni alle quali è pervenuto l'ufficio di competenza nella decisione sul ricorso gerarchico proposto dal dottor Alberto Tura nell'esercizio della patria potestà nei confronti della figlia Diana, alunna della prima classe del liceo statale « Luigi Galvani » di Bologna.

Per conoscere, altresì, i provvedimenti adottati, nel caso risultino fondate le accuse gravissime di autoritarismo e di arbitrio denunziate nel ricorso stesso. (int. scr. - 5910)

ALBARELLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i reali motivi (a prescindere da quelli pretestuosi esposti nel mandato) per i quali la Procura della Repubblica di Gorizia ha ordinato una perquisizione nella casa e nel podere dell'antifascista Egidio Picech, di Cormons.

Per sapere, inoltre, perchè detta perquisizione sia stata effettuata con uno spettacolare spiegamento di forze (più di 30 carabinieri), in modo da suscitare vivissimo sdegno nella cittadina del Collio, ricca di tradizioni antifasciste, democratiche e partigiane.

Per conoscere, infine, se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio superiore della Magistratura sul comportamento della Procura della Repubblica di Gorizia, sempre sollecita nell'imbastire processi e promuovere azioni giudiziarie contro gli antifascisti, mentre finora non si è dato seguito a precise denunce contro i fascisti per reati di non lieve conto.

L'interrogante ricorda ancora una volta che, in una zona particolarmente delicata

per la sua posizione geo-politica, le ripetute iniziative, a dir poco sospette, della Procura della Repubblica di Gorizia si collocano in una direzione del tutto contrastante con gli interessi dello Stato e con le indicazioni della Costituzione nata dalla Resistenza. (int. scr. - 5911)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado ripetute segnalazioni e proposte di vari organismi pubblici del Molise, non si sia ancora provveduto al ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione nella galleria stradale « Nunziata Lunga », sulla diramazione della strada statale n. 6 « Casilina » (compartimento della viabilità statale di Campobasso), della lunghezza di un chilometro.

Non si può lasciare insoluto tale problema, con grave pregiudizio del traffico automobilistico che vi si svolge, nel collegamento tra le regioni del Lazio, del Molise e dell'Abruzzo. (int. scr. - 5912)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del persistente disservizio che si lamenta su tutta la rete ferroviaria del Molise, causato — si dice — dai vari rallentamenti obbligati per il mancato ripristino di necessarie opere di consolidamento del materiale di armamento e per le insufficienti e vecchie attrezzature telefoniche della dirigenza unica di Campobasso e di quella di Isernia.

Sta di fatto che i treni debbono osservare rallentamenti per oltre 20 minuti sulla tratta Isernia-Campobasso e per oltre 10 sulla tratta Isernia-Vairano Caianello, con il conseguente ritardo abituale di un'ora sull'orario di marcia, così ingenerando il più vivo disappunto e vibrante proteste nella folla degli utenti.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga di dover disporre perchè il ripristino delle rotaie (vecchi spezzoni superstiti dell'immediato dopoguerra) venga anticipato, rispetto ai tempi previsti, sulla tratta Bosco Redole-Carpinone e sull'altra Isernia-Vairano Caianello, e, quanto alle comunicazioni tele-

foniche, perchè vengano installate più moderne attrezzature, a garanzia della sicurezza del traffico e della velocità del trasporto. (int. scr. - 5913)

BALBO. — *Al Ministro della sanità.* — Premessa l'indilazionabile urgenza dell'attuazione, all'inizio della nuova annata agraria, dei piani nazionali delle grandi profilassi zootecniche, ed essendo a conoscenza delle vive preoccupazioni degli allevatori interessati per le conseguenze dannose che potrebbero derivare al bestiame nazionale in conseguenza dell'importazione di animali vivi da provenienze che non sempre danno assolute garanzie sanitarie, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati predisposti per l'attuazione tempestiva dei programmi nazionali di profilassi contro l'afta e le pesti suine che, a norma dell'articolo 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, restano a carico del suo Ministero. (int. scr. - 5914)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 ottobre 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-B) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dalla Commissione istruzione pubblica del Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pizzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romano ed altri; Reale Giuseppe e Meucci;*

Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).

BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi

per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440 (398).

PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del

personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

III. Discussione del disegno di legge:

Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti (752).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari